



TRIBUNALE DI MILANO
II SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA 2° SEZIONE PENALE - MI0006

DOTT.SSA GIULIA MARIA TANGA FLORES	Presidente
DOTT. SANDRO SABA	Giudice a Latere
DOTT. ROBERTO CREPALDI	Giudice a Latere
DOTT. STEFANO CIVARDI	Pubblico Ministero
DOTT. PIETRO MAVIGLIA	Cancelliere
SIG. GIANLUCA BRAMBATI	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 61

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 955/16 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 7321/18 R.G.

A CARICO DI: PROFUMO ALESSANDRO + 3

UDIENZA DEL 16/06/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204191059

Esito: RINVIO AL 09/07/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

QUESTIONI PROCESSUALI.....	3
LETTURA DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE.....	12
CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	15
Requisitoria del Pubblico Ministero.....	15
QUESTIONI PROCESSUALI.....	56

TRIBUNALE DI MILANO

II SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 7321/18 R.G. - 955/16 R.G.N.R.

Udienza del 16/06/2020

DOTT.SSA GIULIA MARIA TANGA FLORES	Presidente
DOTT. SANDRO SABA	Giudice a latere
DOTT. ROBERTO CREPALDI	Giudice a latere
DOTT. STEFANO CIVARDI	Pubblico Ministero
DOTT. PIETRO MAVIGLIA	Cancelliere
SIG. GIANLUCA BRAMBATI	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – PROFUMO ALESSANDRO + 3 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 10.18.

QUESTIONI PROCESSUALI

PRESIDENTE - Vediamo se ci sono tutte le Parti Civili e chi invece non c'è.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Approfittavo solo...

PRESIDENTE - Sì, prego.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Siccome ho inviato a tutte le Parti Civili una mail con un indirizzario che anche il Tribunale ho notiziato, ma le risposte purtroppo sono arrivate in un modo...

PRESIDENTE - Avvocato Minestrone, facciamo prima, come il Presidente ha già chiesto, vediamo chi sostituite...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Chiedo soltanto al Tribunale solo due minuti...

PRESIDENTE - ...e chi invece è assente, non è un problema. Due minuti e recuperiamo

l'elenco...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Per poter fare l'inventario delle risposte.

PRESIDENTE - Avvocato Picotti...

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Sì, avevo già dato le presenze.

PRESIDENTE - Ha già dato?

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Sì. L'unica cosa, Presidente...

PRESIDENTE - Parli nel microfono, Avvocato Picotti.

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Presidente, c'è un problema sulla presenza della volta scorsa, che adesso in questo momento mi sfugge...

PRESIDENTE - La volta scorsa abbiamo verbalizzato gli assenti.

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Sì. In realtà l'Avvocato Maggio noi lo sostituivamo e non risulterebbe a verbale, non so se può essere dato atto di questo.

PRESIDENTE - Avvocato, lo possiamo tranquillamente fare.

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Okay. E quindi anche per oggi l'Avvocato Maggio.

PRESIDENTE - Poi, verbalizziamo le presenze reali, le sostituzioni a mezzo presenze reali e chi è assente. Chi è assente è un fatto suo; siete le Parti Civili, quindi processualmente non vi sono problemi di sorta.

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Perfetto.

PRESIDENTE - E anche per la volta scorsa. Poi daremo di tutto atto a verbale, ma, se le Parti Civili non ci sono, è una scelta loro non venire. Imprescindibile ovviamente è la presenza degli Avvocati degli Imputati assenti per andare avanti nel processo. Ci ritiriamo due minuti in modo che abbiate tempo con calma di elencare le presenze reali, le presenze reali chi sostituiscono e dunque chi non c'è, nell'ordine. Ci chiamate appena siete pronti.

PRESIDENTE - Abbiamo elencato tutte le presenze delle Parti Civili. Diamo atto che l'udienza si svolge a porte chiuse, che l'aula è debitamente arieggiata con finestre e porta aperta per garantire l'aerazione secondo le istruzioni delle linee guida INAIL e ATS. L'aula è ambiente di oltre 140 metri quadri. Tutti i presenti sono posizionati a 2 metri di distanza e tutti indossano in modo congruo la mascherina, risultando quindi attuate tutte le misure prescritte dalla legge. Le Parti hanno da osservare qualcosa in ordine a questo? Vi va bene? Sì. Diamo atto che sulla porta sono presenti due rappresentanti della stampa, Reuters e agenzia stampa de Il sole 24 Ore, collocati all'ingresso dell'aula, e le Parti nulla osservano. Dal 4 di giugno in poi dobbiamo dare atto che sono state depositate delle memorie. Diamo atto che all'udienza del 4 giugno sono state depositate due memorie provenienti dall'Avvocato Falaschi; sono datate 28 maggio e 1° giugno.

Lo sostituiva l'Avvocato Minestrone, tutte le Parti non hanno opposto nulla, per cui noi le avevamo prese, ma non avevamo formalizzato la relativa acquisizione e lo facciamo oggi. Quindi si tratta di queste due memorie e di quanto allegato. Si tratta delle memorie 28 maggio e 1° giugno, prese - nessuno ha osservato nulla - però non ne abbiamo disposto formalmente l'acquisizione. Ora lo facciamo. Poi, risultano pervenute due memorie, la prima datata 5 giugno 2020 da parte dell'Avvocato Minestrone, e si tratta del contratto Nomura MPS e delle consulenze del professor D'Amico, 17 aprile 2019 e 7 maggio 2019. Poi, se sono dei doppioni, non importa; il primo lo è, il 17 aprile, il 7 maggio no. Questi documenti vengono acquisiti. Poi c'è una memoria 12 giugno 2020 dell'Avvocato Falaschi, in cui viene prospettata, adesso io lo dico, richiamo ovviamente l'atto, richiamo tutti gli allegati, Pietro, verbalizziamo solo 12 giugno 2020, okay? Vi dico che cosa è, in sintesi, anche perché è lì, riguarda: l'eccezione di nullità per l'assunzione della prova orale da remoto, asserita violazione degli articoli 83 comma 12 bis del decreto 18/2020. Poi, si fa riferimento di brusii sospetti nella testimonianza del Teste Quagliana, qui non è stato dato l'avviso di far allontanare Testi presenti. Poi, eccezione di nullità limitazione esame Quagliana, già eccepita peraltro all'udienza del 4 giugno dall'Avvocato Minestrone. Avvocato Minestrone, brevemente, lei si riporta a tutte le questioni che sono state sollevate in questa memoria, no?

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Non l'ho sentita citare, ma io ho depositato l'11...

PRESIDENTE - No, Avvocato, non è lei, stia attento a quello che le chiedo. C'è questa memoria, abbiamo sintetizzato il contenuto di questa memoria che è lì, sulla quale ovviamente si deve provvedere lei, che rappresenta oggi l'Avvocato Falaschi, si riporta alle sue questioni.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Certo.

PRESIDENTE - Bene. Il sostituto processuale, Avvocato Minestrone, si riporta alle questioni sollevate dall'avvocato Falaschi nella memoria 12 giugno 2020. Poi, veniamo alla sua adesso.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Scusi, per la precisione, nel senso che, siccome io non ho letto la memoria dell'Avvocato...

PRESIDENTE - Appunto, si riporta a quello che dice lui; lei non l'ha letta, lui ha sollevato delle questioni, lei si riporta a quello che dice lui. È questo. Essendo una memoria, va da sé che venga presa; non solo, ma se nella memoria vengono prospettate delle questioni, è obbligo del Tribunale provvedere. Però il P.M. non ha interloquuto, adesso nell'ordine richiamiamo le memorie, le questioni, e poi si fa interloquire, va bene? Memoria Avvocato Minestrone, 11 giugno 2020, dove viene prospettata da lei eccezione di nullità limitazione esame Quagliana, peraltro già eccepita all'udienza del 4 giugno; poi

eccezione di nullità per possibile presenza di terzi, anche qua il brusio prima dell'immediata ritrattazione della risposta sul VAR, lei dice. Comunque riguarda in generale la testimonianza e quindi il contenuto delle dichiarazioni rese dal Teste Quagliana. E poi il mancato invito, anche qua, a dirgli di mandar via le persone lì, eventualmente. Poi, memorie Avvocato Falaschi e sua, 15 e 13 giugno, dove reiterate le istanze di integrazione di articolo 507 con le stesse modalità di prima, cioè reiterate le richieste che avete già rivolto al Tribunale. Questo è. Adesso sulle questioni relative alla produzione documentale *nulla quaestio* perché le avevamo già prese; dovete esprimervi, a partire dal Pubblico Ministero, poi le altre Parti Civili e quindi le Difese degli Imputati e dell'Ente, essenzialmente sulla questione afferente alla testimonianza resa dal Teste Quagliana. Sotto questo profilo, se abbiamo capito bene, non è la testimonianza in sé, ma sono le modalità di assunzione, è così, Avvocato Minestrone?

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sì.

PRESIDENTE - E il *thema probandum*. Quindi i profili sono due: da una parte le modalità di assunzione e dall'altra il *thema probandum*, cioè la limitazione nelle domande poste al Teste Quagliana a fronte dell'ordinanza pregressa del Tribunale. L'Avvocato la questione l'ha sollevata, si è già riportato, non deve dire dell'altro, lei si è già riportato, fine, è chiaro. Diamo la parola al Pubblico Ministero su questo, ha inteso, Pubblico Ministero?

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Presidente, scusi, prima che inizi...

PRESIDENTE - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Io, di cortesia, siccome la memoria che lei ha citato del giorno 14...

PRESIDENTE - Ci auguriamo che lei l'abbia mandata anche gli altri, no?

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - L'ho mandata a tutti, però per il Tribunale ho fatto una cosa speciale, l'ho fatta a colori e gliela deposito.

PRESIDENTE - Che è quella lì, noi l'abbiamo già scaricata e stampata.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - E questa è a colori.

PRESIDENTE - Benissimo, grazie, ce la dà a colori. Pubblico Ministero, ha inteso? Deve interloquire su questi temi. Prego.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, per quanto riguarda le ordinanze del Tribunale in ordine...

PRESIDENTE - Parta prima dalla testimonianza del Teste Quagliana, che è quella che loro sollevano per prima e poi veniamo al *thema probandum*.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Per quanto riguarda la testimonianza dell'Avvocato Quagliana il Pubblico Ministero rileva che le modalità attraverso le quali è stata assunta sono

assolutamente corrette. Tutte le questioni relative all'assunzione dei mezzi di prova e all'eventuale utilizzabilità o inutilizzabilità dei mezzi di prova sono poi oggetto di discussione da parte delle Parti in sede di conclusioni e eventualmente, qualora le ordinanze del Tribunale non incontrino il favore delle Parti, di impugnazione assieme alla sentenza. Sicché reputo non vi sia nulla da aggiungere. Chiede il rigetto.

PRESIDENTE - Prego, le altre Parti Civili' Avvocato Picotti ha qualcosa da dire?

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - No.

PRESIDENTE - Prego, le Difese degli Imputati.

DIFESA, AVV. RAFFAELLI - Raffaelli si associa al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Avvocato Apa?

DIFESA, AVV. APA - Si associa alle osservazioni del Pubblico Ministero. Non vedo peraltro quale sia la norma che sarebbe stata violata in occasione del mancato invito del Tribunale ad assicurarsi chi è d'innanzi all'Avvocato Quagliana, sinceramente non so quale sia.

PRESIDENTE - Grazie. Noi ci ritiriamo.

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Presidente, scusi, io mi devo allontanare un secondo. Ho lasciato una produzione documentale dell'Avvocato Barbieri che mi ha mandato ieri sera, volevo solo farla acquisire, mi ha chiesto di presentarla.

PRESIDENTE - Sì, che cos'è?

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - È una produzione documentale sulle posizioni dell'Avvocato Barbieri, sugli acquisti titoli.

PRESIDENTE - Acquisti vari...

PARTE CIVILE, AVV. PICOTTI - Sì, solo questo.

PRESIDENTE - Solite cose, più o meno, le altre Parti nulla oppongono, verbalizziamo l'acquisizione.

DIFESA, AVV. APA - Sul punto, Presidente, anche io avevo anticipato ieri alle Parti una produzione documentale di tre documenti che oggi produco al Tribunale; si tratta di un comunicato stampa del Codacons del 20 giugno 2013, poi di una nota interna Consob del 19 novembre 2013 - è un atto che fa parte del fascicolo del Pubblico Ministero - e poi di una nota della Banca Monte dei Paschi del 9 novembre 2015, che pure era stata menzionata nel corso del dibattimento, ma che ho visto non far parte del fascicolo del dibattimento e quindi per completezza la produco.

PRESIDENTE - Va bene. Direi che, a fronte della natura di questa documentazione, non dovrebbero esservi problemi né da parte del P.M. né da parte delle Parti Civili.

DIFESA, AVV. APA - Signor Presidente, e concludo, all'esito di questa trasmissione via email che ho fatto ieri, poi stanotte praticamente ho...

PRESIDENTE - Immagino anche lei, Avvocato Apa, gliel'abbia data all'Avvocato Minestroni.
DIFESA, AVV. APA - Sì, ieri pomeriggio. Poi, a fronte di questa trasmissione, stanotte abbiamo ricevuto una memoria...

PRESIDENTE - Il signore con la camicia rosa chi è?

INTERVENTO - Sono un giornalista.

PRESIDENTE - Okay, di chi? Va bene, solo per sapere chi è, stia lì anche lei sulla porta, non venga dentro. Scusi, ma l'ordine prima di tutto.

DIFESA, AVV. APA - A fronte quindi di questa produzione documentale che avevo anticipato, stanotte abbiamo ricevuto una memoria da parte dell'Avvocato Minestroni che commentava questi nostri documenti e allegava altri due comunicati stampa che erano stati emessi dalla banca. Quindi allego a questo punto un altro comunicato Codacons del 23 agosto 2013; è un documento tratto da fonti aperte.

PRESIDENTE - Va bene, prendiamo tutto. Quindi prendiamo sia la documentazione offerta dall'Avvocato Apa che quella a seguire dell'Avvocato Minestroni. Quindi tutto viene acquisito e raccolto in un'apposita cartella.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Presidente, devo depositare l'intervento per degli eredi di Parte Civile...

PRESIDENTE - Sì, subito. Se qualcuno è morto e gli eredi subentrano bisogna darne atto nella prima udienza immediatamente successiva.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Io deposito l'atto di intervento degli eredi della Parte Civile già costituita, signora Desio Maria Luisa, atto di costituzione di Parte Civile numero 106, con l'Avvocato Roberta Pomari e con le procure speciali degli eredi.

PRESIDENTE - Benissimo.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - In qualità di sostituto dell'Avvocato Corrado Pinna, atto di costituzione di Parte Civile numero 107...

PRESIDENTE - Hanno nominato un nuovo legale?

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - No, no. L'Avvocato Pinna mi ha mandato l'intervento con le procure speciali in qualità di sostituto in udienza.

PRESIDENTE - Benissimo.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Quindi io oggi sostituisco il collega Pinna, che è Difensore e Procuratore speciale di questi eredi della Parte Civile deceduta, signor Viarengo Natalino Rodolfo.

PRESIDENTE - Bene. Va benissimo, su questo *nulla quaestio*, depositi subito al Cancelliere.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - E poi, sempre per alcuni miei Assistiti, costituzione di Parte Civile numero 106, per i signor Russillo Claudio, Sordi Giampiero, De Alberti Emanuela e De Alberti Carla deposito alcuni certificati medici a prova del danno non

patrimoniale subito dalle Parti Civili.

PRESIDENTE - Benissimo, grazie.

DIFESA, AVV. APA - Signor Presidente, un'ultimissima cosa per...

PRESIDENTE - Prego.

DIFESA, AVV. APA - Stamattina, alle 9,48, abbiamo ricevuto sulla email credo un'ulteriore memoria dell'Avvocato Falaschi, che però non ha l'allegato. Allora io ho risposto stamattina dicendo "Manca l'allegato"...

PRESIDENTE - Dobbiamo vedere cosa è arrivato a noi.

DIFESA, AVV. APA - Ad ora però non ho ricevuto l'allegato.

PRESIDENTE - Adesso nelle more controlliamo. Lei sa di cosa si tratta? L'ha letta? Non ha letto niente?

DIFESA, AVV. APA - No, perché abbiamo ricevuto...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Presidente, l'ho appena ricevuta io...

PRESIDENTE - Benissimo. Cos'è lunga? Corta? Che roba è?

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sono sedici pagine...

PRESIDENTE - Benissimo. Guarderete di cosa si tratta, avremo cura di controllare se è arrivata anche a noi perché...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Qui c'è una (inc.).

PRESIDENTE - Benissimo. Prendiamocela, vediamo se c'è, la prendiamo e la stampiamo.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Cioè io, come sostituto dell'Avvocato Falaschi, vi chiedo di acquisirla.

PRESIDENTE - Certo. Ma allora facciamolo subito così vediamo di cosa si tratta e ci ritiriamo una volta sola. Sennò scusi, Avvocato Minestrone, facciamo prima: giri la mail, non ci importa che non sia certificata perché è certa la provenienza, giri la mail al Cancelliere. L'ha trovata? Sì, l'ha trovata. Vediamo che cos'è. Pubblico Ministero, come organizzazione dell'udienza, adesso siete qua in due, abbiamo bisogno solo di una pausa, vediamo anche dopo, vedremo. Andiamo in camera di consiglio, ci ritiriamo mezz'ora.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, il Tribunale è anche in riserva pure sull'ultima richiesta istruttoria della Parte Civile.

PRESIDENTE - Certo. Infatti ci ritiriamo trenta minuti per risolvere tutte le, quindi avrete una pausa voi di mezz'ora. Sono due pagine.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - No. Presidente, allora ha mandato una cosa diversa a me.

PRESIDENTE - A noi risulta questo.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Due pagine?

PRESIDENTE - Pervenuto stamattina.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Allora prendete per buona quella che è arrivata a voi.

PRESIDENTE - Certo. Stampiamo le due pagine, così ci ritiriamo con interruzione di mezz'ora.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sì, eccola, sta arrivando anche a me, due pagine.

PRESIDENTE - Benissimo. P.M., diceva sulla riserva?

PUBBLICO MINISTERO - Mi pare che il Tribunale debba ancora sciogliere una riserva incamerata alla scorsa udienza e quella riserva era pregiudiziale poi per la discussione del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero evidentemente si è preparato comunque per discutere...

PRESIDENTE - Adesso vediamo cosa facciamo noi.

PUBBLICO MINISTERO - ...e lo scoprirà fra una mezzoretta.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Solo una cosa, ma veramente una soltanto, perché non l'ho mai scritto, ma ne ho sempre tenuto molto conto: nelle richieste istruttorie fatte 507, che voi dovete sciogliere la riserva, state per sciogliere la riserva, volevo informare il Tribunale che erano state ispirate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2010, 173, che poi seguiva quella delle Sezioni Unite sull'argomento del 507. Io mi sono permesso e risentito di rinnovare queste cose, non certamente per tediare il Tribunale né per dare fastidio con ulteriore carta, ma perché ho ritenuto che queste richieste, con gli atti sopravvenuti - quindi richieste che venivano dalle Parti, quindi non un'attività officiosa del Tribunale, ma un'attività di sollecitazione delle Parti ex 507 - trovasse con il 111 della Costituzione un perfetto connubio e di necessità di valutazione. Era solo per dire questo e per chiarire la posizione delle Parti Civili.

PRESIDENTE - Aspettiamo un attimo, va, le stampa, vediamo che cos'è, poi voi interloquite subito. Voi ce l'avete sottomano, l'avete letta? Guardate, ve ne dà lettura il Tribunale perché sono due pagine. È intitolata "Breve memoria defensionale", in cui la Parte Civile "Dobbiamo rilevare che ancora una volta la Controparte di questo processo ha prodotto della documentazione proveniente dalla Consob. Ma com'è possibile che l'intera Controparte - Difensori, Imputati e P.M. - non si siano resi conto e non abbiano nemmeno letto la sentenza del Tribunale di condanna di Mussari & Co., quando detta sentenza ha evidenziato in maniera chiarissima, impiegando al riguardo molte delle sue pagine di motivazione, per far presente che la Consob sapeva tutto, aveva da tempo saputo tutto e - diciamo noi - da tempo avrebbe dovuto intervenire con molta durezza e rigore? Ma incredibilmente la Consob ciò che doveva fare, che era tenuta istituzionalmente a fare, nonostante sapesse tutto da tempo, non ha mai fatto. Dunque noi non comprendiamo per niente a cosa dovrebbe servire ora oggi la decisione della ridetta Consob, visto che la Consob è stata accusata anche dal Tribunale che ha deciso il

processo Mussari di non aver fatto il proprio dovere. Di fronte al documento che era stato tenuto nascosto alla nostra vista e attenzione, che siamo comunque riusciti ad ottenere in copia, insistiamo ancora una volta perché il Tribunale provveda a disporre l'audizione del Teste Borghese e che costui possa essere interrogato brevissimamente per sapere se egli conferma come da lui pervenuto il documento Borghese che abbiamo già prodotto. Strano, stranissimo, singolare, molto criticabile che di questo documento, neppure dopo che è stato da noi prodotto, nessuna delle Controparti neppure parli o faccia almeno un accenno". Questo è il contenuto della breve memoria defensionale che si risolve in buona sostanza nella richiesta di esame del Teste Borghese. Prego, Pubblico Ministero; è Borghese siamo già in riserva, però io nuovamente lo chiamo ad interloquire perché è una richiesta reiterata, lei, a fronte della reiterazione, può limitarsi a dire quello che ha detto prima.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, apprezzo lo scrupolo del Tribunale, ma non v'è chi non veda che non è che chiedendo cento volte la stessa cosa si può sperare che alla centunesima si abbia una risposta diversa. E oltretutto il processo ha le sue scansioni, i suoi tempi, i suoi riti e qua siamo pacificamente fuori. Per questo il Pubblico Ministero non aggiunge nient'altro.

PRESIDENTE - Avvocato Picotti non ha nulla da osservare; Avvocato Minestrone, si riporta come sostituto processuale alla richiesta dell'Avvocato Falaschi.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sì, mi riporto ai contenuti, ma per quanto riguarda i tempi, i modi e le scansioni processuali previste dal Codice di Procedura Civile ricordo a me stesso e al Tribunale...

PUBBLICO MINISTERO - Penale.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Scusi, ho già fatto altre volte questo errore; chiedo scusa al Tribunale e anche al Pubblico Ministero. Adesso ho perso il filo...

PRESIDENTE - Lei si riporta innanzitutto...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Ho perso il filo perché stavo concludendo, sono stato...

PRESIDENTE - Avvocato Minestrone, come sostituto processuale si riporta al contenuto della richiesta dell'Avvocato Falaschi.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sì, d'accordo, ma c'era un contenuto che volevo esprimere ed era questo, che la richiesta di audizione ex 507 dalle Parti Civili di Borghese è completamente diversa dalla richiesta delle altre novantanove richieste fatte prima quando i Testi degli Imputati erano stati rinunciati. Quindi ci sono state delle eccezioni da me fatte quando i Testi erano stati rinunciati e il Tribunale in quella sede si era espresso e quindi è inutile ritornare su quello perché ha già deciso. E

quell'ordinanza semmai avrà un suo corso, come il Codice di Procedura Penale stabilisce che debba essere impugnata successivamente. Qui invece c'è un fatto nuovo: un documento che è stato prodotto e che, per combinazione, riguarda sempre lo stesso Borghese.

PRESIDENTE - Infatti il documento è in atti, il documento a cui si fa riferimento.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Che è agli atti, che noi abbiamo allegato. Quindi non è la centunesima volta che lo chiediamo, ma è la prima volta che lo chiediamo in virtù di questo nuovo elemento acquisito. Quindi il Tribunale si esprimerà immagino anche su questo aspetto, che è diverso dalle novantanove fatte prima. Solo questo.

PRESIDENTE - Avvocato Raffaelli? Si associa al P.M. Avvocato Apa?

DIFESA, AVV. APA - Sulla richiesta di Borghese sì, avevamo già svolto le nostre osservazioni. Mi associo comunque alle considerazioni del Pubblico Ministero. Nella memoria dell'Avvocato Falaschi mi pare di aver sentito che si faccia riferimento ad una produzione di un documento della Consob. Se interpreto bene, dovrebbe essere questa nota interna Consob che fa parte, è il numero 2 della nostra produzione documentale.

PRESIDENTE - Di oggi?

DIFESA, AVV. APA - Sì. Come indicato nella memoria, si tratta di un atto che viene evocato nella testimonianza della dottoressa Onofri, viene indicato nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, era stato da me allegato alla memoria depositata in udienza preliminare, mi sono accorto che non faceva parte del fascicolo del dibattimento e l'ho prodotto. Ma sono tutte delle indicazioni che un po' - siccome immaginavo che potessero essere fatte delle osservazioni del genere - avevo indicato in nota.

PRESIDENTE - Va bene. Il documento è 7 ottobre 2015?

DIFESA, AVV. APA - Il documento della Consob è 19 novembre 2013, ed è il documento 2 della mia produzione documentale. Quello del 9 novembre 2015 è della banca, mandato alla Consob.

PRESIDENTE - Comunque lo abbiamo, è lì, fa parte della documentazione che lei ha portato oggi. Mezz'ora, sono le 11 e 20, ci vediamo a mezzogiorno meno 10.

LETTURA DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE

PRESIDENTE - Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 4 giugno 2020, e sulle ulteriori richieste formulate all'odierna udienza dagli Avvocati Falaschi e Minestroni; sentite le Parti e lette le produzioni documentali; premesso che, con memoria depositata all'udienza 4 giugno e in data odierna l'Avvocato Minestroni ha chiesto, ai sensi dell'articolo 507, procedersi a escussione del Teste Borghese, revocata

all'udienza 29 aprile 2019, previa acquisizione, sull'accordo delle Parti, delle dichiarazioni già rese nel parallelo giudizio; nonché a nuovo esame del Teste Vicinanza, già sentito all'udienza 28 maggio 2019, in merito al confronto epistolare tra i due di cui al documento "Memo Nomura novembre 2012" del 16 novembre 2012 contestualmente prodotto; escutersi il professor D'Amico, dal 16 febbraio 2019 Consulente Tecnico di Alken Funds Sicav e Viewmont (fonetico) SA nel giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti in ragione degli investimenti effettuati in azioni di MPS da gennaio 2012 al maggio 2016, come emerge dalle due relazioni prodotte del 17 aprile 2019 e 7 maggio 2019, onde dallo stesso ottenere ulteriori eventuali valutazioni sulle operazioni oggetto del presente giudizio; disporsi il confronto tra il Consulente delle Parti Civili, ingegner Bivona, e i due Consulenti dell'Ente, professori Resti e Petrella, richiesta già rigettata all'udienza del 20 febbraio 2020 e reiterata sulla scorta, in parte, di dedotti profili di novità, tra cui il deposito dei motivi della sentenza di questo Tribunale numero 13490 dell'8 novembre 2019, resa nel parallelo procedimento a carico del precedente *management* della banca, e inoltre in ragione del riferito disvelamento di un derivato ibrido occulto di tasso d'interesse di credito nelle operazioni "Alexandria" e "Santorini", oggetto dell'integrazione 4 giugno 2020 alla memoria del Consulente ingegner Bivona 10 ottobre 2019. Premesso che anche l'Avvocato Falaschi, con memorie 20 e 22 maggio 2020, nonché 16 giugno 2020, ha sollecitato, ai sensi dell'articolo 507 l'escussione di Borghese e Vicinanza e reiterato l'istanza di confronto tra i Consulenti Tecnici fondando le richieste su analoghi argomenti; che, con memoria 21 maggio 2020, l'Avvocato Falaschi ha chiesto l'acquisizione della su citata integrazione a firma dell'ingegner Bivona, istanza formalizzata dal sostituto processuale Avvocato Minestrone all'udienza 4 giugno; rilevato inoltre che, con memoria 5 giugno 2020, l'Avvocato Minestrone ha chiesto acquisirsi le consulenze a firma del professor D'Amico 17 aprile 2019 e 7 maggio 2019 ed estratti delle pattuizioni tra Nomura e la banca; rilevato infine che, con memorie 11, 12 e 15 giugno 2020, gli Avvocati Falaschi e Minestrone hanno eccepito la nullità dell'esame testimoniale del Quagliana svoltasi da remoto all'udienza 4 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 83, comma 12 bis, decreto legislativo 18/20, convertito nella legge 27/20, per modalità di assunzione della prova, officiosa perimetrazione del *thema probandum* nonché in ragione della paventata presenza di terzi, desunta da brusii non immediatamente rilevati, ma percepiti unicamente in sede di riascolto del file audio, pubblicato online dall'emittente radiofonica Radio Radicale, chiedendo pertanto la rinnovazione della prova nelle forme codicistiche e senza limitazione di oggetto non previste nell'originario capitolo di prova. Considerato in via preliminare sulle istanze di integrazione probatoria come le

stesse, in ossequio al chiaro dettato normativo, siano soggette nel vaglio demandato al Giudicante ad una penetrante e approfondita valutazione di pertinenza e rilevanza, necessariamente correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita - Cassazione Penale IV, 25 settembre 2019, numero 8083 - ritenuto che l'applicazione del criterio decisorio illustrato non consenta l'accoglimento delle richieste di prove orali formulate dalle Parti Civili per completezza ed esaustività della piattaforma probatoria già formatasi nel contraddittorio delle Parti; che, nel dettaglio, quanto alla richiesta di escussione del Teste Borghese già revocata per rinunzia e del Teste Vicinanza già escusso, sia sufficiente l'acquisizione del documento "Memo Nomura novembre 2012" del 16 novembre 2012 quale veicolo dell'informazione rilevante per Parte istante, in difetto peraltro di congrua dimostrazione della novità del documento prodotto, tale da consentire la proceduta istruttoria in deroga ex articolo 493 comma 2, C.P.P. Ritenuto inoltre che risulti persino inammissibile la richiesta di esame del professor D'Amico per carenza di specificità del tema di prova - Cassazione Penale V, 12 dicembre 2018, numero 55289 - siccome volto all'acquisizione di ulteriori valutazioni nel tempo eventualmente formulate e, pertanto, a carattere evidentemente esplorativo, senza considerare che lo stesso verrebbe sostanzialmente ad assumere, ove sentito, la qualità di Consulente pure in difetto di tempestiva designazione. Ritenuto debba parimenti rigettarsi l'istanza di confronto tra i Consulenti Tecnici perché in parte fondata su argomenti già spesi in sede di prima formulazione all'udienza 20 febbraio 2020, adeguatamente vagliati nell'ordinanza di reiezione da intendersi qui interamente richiamata, e, per la restante, ancorata ad atti privi di rilevanza probatoria ossia le risultanze della sentenza depositata nel parallelo giudizio, non definitiva o comunque della dedotta novità. Rilevato invero che già nella relazione 10 ottobre 2019 l'ingegner Bivona aveva sostenuto che il rischio di tasso derivante dall'estinzione anticipata dell'operazione "Alexandria" per insolvenza dello Stato italiano, lungi da integrare elemento incompatibile con la definizione della medesima quale derivato di tipo *credit default swap* - come avrebbero poi sostenuto i professori Resti e Petrella nell'elaborato 23 gennaio 2020, pagina 59 e seguenti - dimostrasse l'esistenza di un secondo derivato di tasso e la cui esistenza era condizionata al verificarsi dell'evento di credito aggiunto al portante CDS. Che tale anticipazione delle contrarie valutazioni dei Consulenti Resti e Petrella si fondava su altra relazione del 7 aprile 2019, pagina 49 e seguenti, dai predetti elaborata e versata nel menzionato giudizio risarcitorio introdotto dai fondi Alken, persino allegata alla memoria dell'ingegner Bivona 10 ottobre 2019, allegato 8.16. Ritenuto in definitiva che il descritto intreccio di reciproche contestazioni tecniche strutturate su opposte tesi graniticamente consolidatesi nel corso del procedimento,

dimostri l'inesistenza di apprezzabili profili valutativi non ancora affrontati e, nel contempo, la superfluità di ulteriori confronti, già ampiamente consumatasi con le prove orali e documentali ritualmente assunte. Ritenuto debba, da ultimo, rigettarsi anche la richiesta di nuova escussione del Teste Quagliana, legittimamente sentito da remoto mediante collegamento individuale e sull'accordo delle Parti e nel pieno contraddittorio delle stesse, ai sensi dell'articolo 83, comma 12 bis ultimo periodo, decreto legislativo 18/20, convertito nella legge 27/20, sull'oggetto congruamente perimetrato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 507, come da ordinanze 20 febbraio 2020 e 4 giugno 2020 cui si fa integrale rinvio. Ritenuto non ci siano profili di nullità, avendo proceduto il Collegio agli unici adempimenti previsti dalla normativa vigente, identificazione del dichiarante, invito a prestare la formula di giuramento, diversamente attenendo le ulteriori considerazioni alla finale valutazione di attendibilità del Teste. Ritenuto invece possa trovare accoglimento l'istanza di acquisizione, nei limiti di cui all'articolo 234 C.P.P. della documentazione prodotta, sempre ammissibile purché non manifestamente superflua e irrilevante; ritenuto che tanto valga anche per l'integrazione della relazione 10 ottobre 2019 dell'ingegner Bivona, atteso che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - Cassazione Penale I, 8 luglio 2019, numero 29845 - il parere che il Consulente Tecnico abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all'articolo 121 C.P.P., qualora si limiti a esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di atti processuali già presenti in atti, come nel caso di specie. Per questi motivi, rigetta le richieste di prova orale indicata in parte motiva, dispone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione allegata alle memorie delle Parti Civili, inclusa l'integrazione del 4 giugno 2020 alla relazione del 10 ottobre 2019 dell'ingegner Bivona.

PRESIDENTE - Il Tribunale dichiara chiusa questa istruttoria dibattimentale, indica come utilizzabili tutti gli atti del fascicolo del dibattimento ed invita il Pubblico Ministero a rassegnare le sue conclusioni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Requisitoria del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - È noto che il presente procedimento nasce da una richiesta di archiviazione discussa in udienza camerale e non accolta. È noto che in udienza preliminare il Pubblico Ministero aveva chiesto il non luogo a procedere argomentando

le proprie posizioni sulla insussistenza del fatto e sulla non conformità al tipo legale, a seconda delle imputazioni che venivano in considerazione. È noto altresì che i fatti contestati debbano essere sussunti sotto due formulazioni diverse della stessa norma sulle quali la Cassazione ha tuttavia chiaramente affermato la continuità strutturale con la sentenza Passarelli. Ciò premesso, qual è il senso e lo scopo di questa discussione da parte del rappresentante della Procura della Repubblica? Non è evidentemente quello di difendere gli Imputati, avranno i loro Difensori; non è neppure quello di difendere un sistema di controlli e valutazioni; non è nostro compito, sono valutazioni che esorbitano pacificamente dal perimetro di questo processo e sconfinano in valutazioni *latu sensu* politiche. Abbiamo comunque, nel corso delle indagini, anche a seguito delle emergenze istruttorie, indotto a mutare le valutazioni della vigilanza che ha chiesto un secondo *restatement*, imponendo infine, a fine 2015, a Monte dei Paschi di Siena la contabilizzazione a saldi chiusi. E, dopo tutte queste premesse, qual è allora il senso? Vogliamo semplicemente spiegare il nostro operato, la coerenza delle nostre posizioni, mi si consenta, l'incompatibilità di posizioni diverse con il nostro sistema penale e con il fatto tipico previsto dalla norma. Non c'è riuscito quando abbiamo discusso l'archiviazione in sede camerale; non c'è riuscito quando abbiamo discusso l'udienza preliminare. Ci siamo alternati, siamo tutti qua tutti e tre; ciascuno aveva speso più tempo nello scrivere la richiesta di archiviazione, qualcun altro ha speso più tempo nell'argomentare in udienza camerale la richiesta di archiviazione, qualcuno altro ancora ha vinto la discussione in udienza preliminare. Ci siamo un po' divisi il lavoro, ma la nostra posizione è unitaria e medesima. Che cosa cambia rispetto alle precedenti discussioni? Questa volta abbiamo l'ambizione di pensare di riuscirci, perché la nostra posizione ha già ricevuto nelle 1134 pagine della sentenza di questo Tribunale piena conferma. Abbiamo sempre sostenuto che l'appostazione contabile corretta fosse a saldi chiusi; abbiamo sostenuto che, dopo il primo *restatement* del 2013, il mercato, i creditori, i soci avessero ricevuto vera informazione dei contratti sottoscritti con Monte dei Paschi di Siena e Nomura. Abbiamo sostenuto che continuare con l'appostazione a saldi aperti fosse un errore dal punto di vista contabile, ma non integrasse alcun inganno per assenza della capacità decettiva per i soci e per il mercato. Tutte queste affermazioni trovano conferma nella sentenza del Tribunale. Nel presente procedimento è stato versato tutto il materiale probatorio proprio del processo che ha indotto il Tribunale a scolpire quei principi ai quali ci rifacciamo. Ci sono certo degli ulteriori elementi - non ci siamo intrattenuti per un anno abbondante sul nulla - apportati da Accusa, Parti Civili e Difesa, che tengono conto della specifica soggettività di questi Imputati, del loro elemento psicologico, del contesto in cui hanno operato. Un contorno interessante, che

aiuterà il Tribunale a contestualizzare meglio. Contorno però. Le operazioni “Alexandria” e “Santorini” rimangono quelle sceverate con acribia nella sentenza pronunciata l’8 novembre 2019 e depositata il giorno dopo del termine del *lockdown* dell’amministrazione della giustizia, il 12 maggio 2020. È utile quindi affrontare il confronto fra la nostra prospettazione e le conclusioni del Tribunale. Partiamo dalla premessa della sentenza, pagina 67, “La finalità che accomuna le quattro operazioni, quella cioè di dare una rappresentazione del patrimonio di vigilanza e dei risultati di bilancio migliore di quella effettiva, è del resto resa evidente dalle omesse o false informazioni che ripetutamente i funzionari di Monte dei Paschi di Siena hanno fornito alle due autorità di vigilanza sopracitate, al fine di assecondare apparentemente le loro richieste e indicazioni e di ottenere così dalle medesime le approvazioni e autorizzazioni del caso”. Nell’incipit delle proprie conclusioni, l’Ufficio del Pubblico Ministero diceva l’anno scorso, nel mese di aprile, “La comune cifra dei fatti oggetto in discussione relativa a quattro complesse operazioni di finanza strutturata è la frode, la falsa rappresentazione della realtà economica e patrimoniale della banca per abbellire i bilanci e ingannare il mercato sul valore delle emissioni Monte dei Paschi di Siena. Quattro operazioni di finanza strutturata che presentano tutte le stesse caratteristiche di fondo: derivare da una situazione di difficoltà conseguente all’acquisto di Antonveneta e alla situazione congiunturale; far apparire raggiunti obiettivi non raggiunti, la sufficiente patrimonializzazione rispetto alle *ratios* patrimoniali nel Fresh, il deconsolidamento del patrimonio immobiliare in Chianti Classico, la cancellazione delle perdite in “Alexandria” e “Santorini”; la studiata strutturizzazione di complessi contratti in collegamenti negoziali, che restituivano un voluto, non ostensibile risultato finale deliberatamente occultato dalla valorizzazione dei singoli contratti; l’aver come controparte strutturate banche d’affari; l’aver cagionato alla banca un danno con pari profitto per la controparte. Il complessivo comportamento di frode è declinato nei singoli reati contestati dalle false comunicazioni sociali all’aggiotaggio al falso in prospetto, all’ostacolo alle autorità di vigilanza”. Questo è l’*incipit* della discussione nel cosiddetto processo Mussari + 15. Veniamo ai temi singolarmente affrontati dal Tribunale. Il primo tema. Sappiamo che in questo processo ci concentriamo soltanto su “Santorini” e “Alexandria”; sappiamo che dopo il 2013, a seguito dell’*unwinding* (fonetico) di “Santorini” i riflessi sul bilancio riguardano soltanto l’operazione “Alexandria”. Il primo tema. Le strutture negoziali replicano un CDS sintetico, che deve essere contabilizzato come tale. L’esistenza del sottostante è irrilevante, il documento congiunto e l’investitura dell’IFRIC serve sostanzialmente a rendere controvertibile l’incontrovertibile. Questa è, in massima sintesi, quanto il Tribunale chiaramente

afferma in alcuni passaggi che non mi esimo di leggere, proprio per la precisione, la pertinenza, la perfetta utilizzazione del linguaggio tecnico, che mi consentono in un sol momento di riassumere la sostanza delle operazioni e di darne la corretta qualificazione. Pagina 401 “Gli elementi che indicano in modo evidente che si trattasse di una vendita di protezione su rischio credito Italia da parte di Monte dei Paschi di Siena alle sue controparti e non di un vero investimento in BTP, finanziato attraverso un contestuale *repo*, sono plurimi e fra loro convergenti. I flussi di cassa netti determinati dall’operazione sono i medesimi di un *credit default swap*” - e vale anche per l’operazione “Santorini”, anche se all’apparenza sembrerebbe di no. “Ora, se è anche vero che i medesimi flussi di cassa possono conseguire anche a operazioni strutturalmente diverse, non solo come forma giuridica, ma anche come sostanza delle reciproche posizioni di diritti, obblighi e rischi assunti, è altrettanto vero che, nei casi in esame, non solo i flussi finanziari effettivi, stante la legittima regolamentazione al netto delle reciproche posizioni nella fase esecutiva, sono assimilabili a quelli della vendita di protezione creditizia da parte di Monte dei Paschi di Siena, ma anche il contenuto sostanziale della finale esposizione al rischio risulta del tutto corrispondente a quello di un CDS. Né l’argomento più volte speso dalle Difese, secondo le quali le modalità di regolamentazione e di esecuzione delle transazioni - il cosiddetto *netting* - sono irrilevanti sul piano della individuazione della corretta modalità di contabilizzazione, coglie nel segno, dal momento che nei casi concreti il regolamento netto si accompagna alla perfetta simultaneità e alla esatta reciproca corrispondenza dei movimenti di denaro e di titoli, tutti contestualmente incrociati tra le stesse controparti, svelandone, in definitiva, la sostanziale fittizietà. Infatti dal punto di vista formale in entrambe le operazioni Monte dei Paschi ha comprato al giorno 1 BTP dalla sua controparte, in realtà da Deutsche Bank in modo indiretto attraverso l’interposizione di un intermediario, ma con un meccanismo assolutamente circolare e autoliquidante che comunque vedeva Deutsche Bank quale soggetto che ha procurato sul mercato i titoli a monte, e contemporaneamente ha rivenduto a pronti gli stessi BTP alla medesima controparte. Si è obbligata poi a ricomprare quegli stessi BTP dalla sua controparte alla scadenza, laddove però la durata del *repo* era esattamente identica a quella dei BTP, *to-maturity*. Posto che in ogni transazione è possibile e del tutto legittimo regolare al netto le reciproche posizioni, è chiaro come nei casi descritti, a parte la mera predisposizione dei contratti formali, dal punto di vista sostanziale, che è quello che conta ai fini contabili, non succede proprio nulla né al giorno 1 né alla scadenza, sia sotto il profilo dei flussi finanziari sia sotto il profilo dello scambio di titoli. E ciò semplicemente perché in concreto non servono affatto né i danari né i titoli, visto che tutti i flussi al *day*

first e alla scadenza, in assenza di *credit event*, si elidono perfettamente. In altri e più chiari termini, il giorno 1 gli stessi titoli contestualmente vengono venduti da Deutsche Bank e Nomura a Monte dei Paschi e rivenduti a pronti da Monte dei Paschi a Deutsche Bank e Nomura e i due flussi si compensano e annullano perfettamente sia come movimento di titoli sia come movimento di denaro. Alla scadenza dei titoli che Deutsche Bank e Nomura devono restituire a Monte dei Paschi si sono trasformati nel denaro rimborsato dall'emittente” - lo Stato italiano in questo caso, sempre che ci sarà e potrà rimborsare - “che è esattamente l'importo che Monte dei Paschi deve loro restituire. A tale argomento, le Difese hanno più volte obiettato che, se anche questo è vero, le posizioni di ciascuna delle controparti nei due passaggi non sono affatto analoghe e speculari, dal momento che al giorno 1 il primo passaggio è una vendita piena a tutti gli effetti e con reale trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai titoli, e invece il secondo passaggio, ossia la contestuale retrovendita a pronti, è cosa diversa perché, pur trasferendosi giuridicamente la proprietà, non si determina il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai titoli, che restano in capo al venditore a pronti, obbligato a scadenza a ricomparsi quei titoli”. Questa circostanza è particolarmente interessante dal punto di vista contabile e per noi giuristi non facilmente intellegibile di primo acchito perché ci immagineremmo che, se io ho venduto a pronti dei titoli, questi titoli non ce li ho più e quindi non ne sono proprietario, perché? Perché li ho venduti. Ecco, finanziariamente è un pochino diversa la cosa e contabilmente segue il pensiero finanziario. Questi titoli comunque rimangono in pancia a Monte dei Paschi, anche se non è più proprietaria, perché comunque, anche in un'ottica di *repo*, ne sopporta il rischio, perché questi titoli ritorneranno a Monte dei Paschi di Siena. Quando ritorneranno? O alla scadenza o al verificarsi del *credit event*. “Differenza qualitativa strutturale tra i due passaggi, decisiva sul piano contabile ai fini della *recognition*. Tuttavia tale argomento sconta ancora una volta una visione meramente formalistica e mostra tutti i suoi limiti quando, ponendosi in una prospettiva sostanzialistica, si consideri il fatto che siamo di fronte a un *repo-to-maturity*. Questo dato - ossia la coincidenza temporale fra la scadenza del *repo* e la scadenza del BTP - vanifica sostanzialmente l'obbligo di riacquisto dei titoli a scadenza semplicemente perché alla scadenza i titoli in quanto tali non esisteranno più, esisteranno tradotti nel corrispondente valore nominale rimborsato all'emittente, con l'ulteriore conseguenza che anche in questa fase la possibilità del regolamento netto farà sì che a scadenza non succeda proprio nulla, in quanto le parti dovrebbero scambiarsi reciprocamente l'identico flusso finanziario: il venditore a pronti, acquirente a termine, deve pagare alla sua controparte il corrispettivo per il riacquisto, pari al valore nominale che in quella

fase, non essendosi verificato alcun *credit event* dell'emittente, coincide anche con il valore di mercato dei titoli. La controparte deve consegnare i titoli, che però sono scaduti e si sono quindi trasformati nel loro valore di rimborso ossia esattamente il valore nominale. Né francamente il tema di chi materialmente presenti all'emittente i BTP per farseli rimborsare risulta decisivo, pena lo scadimento nel formalismo più estremo, francamente inaccettabile alla luce della logica e della *ratio* del sistema contabile e dei principi IAS IFRS. Tanto più se si tiene conto del fatto che gli accordi contrattuali prevedevano la possibilità di regolare le reciproche posizioni attraverso il cosiddetto *netting* e quindi effettuando delle compensazioni. Può quindi serenamente dirsi - a parere di questo Tribunale - che un *repo-to-maturity* con provvista diretta e contestuale dei titoli, stante la possibile regolamentazione netta, rende del tutto inutile e superfluo che ciascuna delle due controparti abbia effettivamente i titoli e, a dire il vero, anche il denaro sia il giorno 1 sia alla scadenza. E ciò in ragione del fatto da un lato che il venditore a monte può anche vendere allo scoperto, dall'altro che l'operazione prevede la provvista diretta con conseguente compensazione e annullamento reciproco dei flussi; dall'altra ancora, che il *repo* è *to-maturity* elidendosi anche a scadenza i reciproci di consegna titoli danaro. In definitiva, tutti i movimenti sono a saldo zero sia al giorno 1 sia alla scadenza. Del resto, quando sono state destrutturate le operazioni" - il famoso *unwinding* sia di "Santorini" sia di "Alexandria" - "certo non sono stati consegnati i BTP in contratto. Ovviamente tutto ciò in assenza di *credit event* dell'emittente. C'è però ancora da aggiungere che in transazioni del tipo formalmente assimilabili a quelle che stiamo esaminando, non solo i titoli non servono né al giorno 1 né alla scadenza, laddove non si verifichi alcun *credit event* dell'emittente, ma a ben vedere neppure servono durante la vita dell'operazione per il caso che si verifichi un *credit event* dell'emittente e ciò per effetto della *cheapest to delivery option*, che permette alla parte che, in caso di *credit event* dell'emittente, deve consegnare i titoli alla sua controparte, di consegnare non esattamente i titoli oggetto dell'operazione" - per quanto riguarda Nomura i famosi BTP 2034 che nessuno ha mai comprato - "ma un qualunque titolo di analoghe caratteristiche del medesimo emittente; e anche il *cheapest*, ossia il più economico, che in quel momento sarà reperibile sul mercato. In sintesi, il *repo-to-maturity* con provvista contestuale diretta dei titoli e presenza delle clausole di *early termination* e *cheapest to delivery option*, guardando alla sostanza i titoli non servono mai, né al giorno 1 né alla scadenza né durante la vita dell'operazione per il caso che si verifichi un *credit event*; il denaro non serve né al giorno 1 né alla scadenza, nell'ipotesi quindi che non si verifichi nel tempo rilevante per l'operazione alcun *credit event*. Il denaro e i titoli, ma non necessariamente quelli oggetto dell'operazione,

servono solo se durante la vita dell'operazione si verifica un *credit event* dell'emittente perché in quel caso l'acquirente a pronti consegnerà i titoli *cheapest* dell'emittente" - consegnerà i titoli più economici dell'emittente nel nostro caso la Repubblica Italiana, defaultato, speriamo di no - "e la sua controparte dovrà in quel caso sì pagare il valore nominale dei titoli. Ma questo è esattamente quello che sostanzialmente accade in un *credit default swap*, dove i titoli oggetto delle operazioni rappresentano esclusivamente l'entità di riferimento, *propense entity*, per i parametri del contratto e dove uno scambio effettivo di denaro contro titoli, in questo caso qualunque titolo dell'emittente, si verifica in concreto solo in caso di *credit event* dell'emittente, perché l'acquirente di protezione riscuoterà la sua assicurazione sul *default* di quella emittente. Infatti, in termini del tutto coerenti rispetto a quanto appena descritto, nel caso di Deutsche Bank i titoli vengono fatti girare con un meccanismo circolare perfettamente autoliquidante e nemmeno una volta per il loro complessivo valore, ma per *tranches* di importo minore rispetto al valore nominale totale ripetuto più volte, con un saldo finale pari a zero per cui, al termine dell'unica giornata di negoziazione in cui si perfeziona sia la vendita a monte da Deutsche Bank, Abax a Monte dei Paschi sia la retrovendita a pronti da Monte dei Paschi a Deutsche Bank, tutti i soggetti coinvolti si trovano nella medesima situazione di prima. Nel caso di Nomura, addirittura con una modalità più sfacciata e grossolana, ma, se vogliamo, anche meno artificiosa, nessuno se li procura i titoli, nemmeno temporaneamente, e nessuno si preoccupa neppure di farli girare. Eppure si pretende in questa sede di sostenere che le operazioni siano nella sostanza un investimento di Monte dei Paschi nei BTP di riferimento, BTP 2018 e 2020, poi 2031, a seguito delle modifiche negoziali, per "Santorini", BTP 2034 per "Alexandria". In realtà, non si vede come si possa sostenere di essere in presenza di un investimento in BTP finanziato con un *repo* se nella sostanza né sono stati elargiti i soldi per effettuare l'investimento né sono stati acquistati effettivamente i titoli asseritamente oggetto dell'investimento, se non appunto sulla carta - operazione con Nomura - o in modo circolare autoliquidante, e quindi del tutto formale, nell'operazione con Deutsche Bank. Allora cosa resta di queste operazioni una volta che ci concentriamo sulla loro sostanza e dopo averle depurate degli aspetti semplicemente formali e sostanzialmente fittizi, perché reciprocamente elisi in quanto contestuali, uguali nei valori e contrari nei segni? Resta in effetti la vendita di protezione sul rischio credito Italia da parte di Monte dei Paschi di Siena alle sue controparti straniere, rispetto alla quale i BTP indicati nei contratti rappresentano semplicemente l'entità di riferimento dei parametri di cui alla protezione venduta; un minimo flusso di denaro corrisposto da Nomura a remunerazione di quella protezione derivante dalla differenza tra i flussi variabili

dell'*asset swap* e del *repo*, nei quali Nomura paga a Monte dei Paschi 98,3 *basis point* e riceve da Monte dei Paschi 59,15 *basis point*. Remunerazione tuttavia nettamente inferiore al valore equo di un *credit default swap* su Repubblica Italiana a 25 anni e su 3 miliardi di nozionale. Nessun flusso di denaro corrisposto da Deutsche Bank a remunerazione di quella protezione e, anzi, addirittura la possibilità che fosse Monte dei Paschi a dover pure corrispondere dei flussi di danaro a Deutsche Bank, oltre ad offrirgli protezione sul rischio sovrano Italia su scadenza iniziale da 10 e 12 anni, poi ulteriormente allungata sul nozionale di 4 miliardi". Salto ulteriori passaggi e riassumo. Pagina 406 "Nel nostro caso invece, come già rilevato, il bene formalmente venduto non sarebbe mai stato sostanzialmente necessario nell'ambito dell'operazione per come l'operazione stessa era strutturata e congegnata, appunto né al giorno 1 né alla scadenza né durante la vita in qualunque evenienza, tant'è vero che nessuna delle parti se lo è mai realmente procurato o l'hanno fatto solo in modo autoliquidante e circolare. E allora in questi casi non può più parlarsi di vendita allo scoperto, ma piuttosto ci si trova di fronte a delle vendite fittizie di BTP solo apparentemente tali". Pagina 410 "Si è disquisito molto circa il fatto che nel sistema dei principi contabili internazionali non fosse prevista una regola specifica idonea a indicare la corretta modalità di contabilizzazione delle operazioni della tipologia di transazione alla quale sarebbero riconducibili le nostre operazioni". Dopo aver descritto in modo sintetico, ma del tutto efficace le operazioni, si passa al famoso problema della contabilizzazione. Si viene a commentare e a disattendere quelle eccezioni difensive relative ai diversi modi di contabilizzazione secondo il sistema US GAAP. Pagina 414 "Nonostante ciò e pur richiamando come principi cardine e guida della individuazione della corretta modalità di contabilizzazione quelli della prevalenza della sostanza sulla forma e dell'obiettivo di piena trasparenza e chiarezza informativa dei bilanci, il documento" - il famoso documento congiunto - "non ne trae le dovute conseguenze in termini di necessità e doverosa contabilizzazione a saldi chiusi di questo tipo di operazioni, con regolamento al giorno 1 e in tutti i momenti successivi del *fair value* e l'imputazione al conto economico di ogni anno delle relative oscillazioni di valore. Conclusione che, come già ha anticipato, il Tribunale ritiene non solo l'unica corretta, ma anche quella sin dall'inizio agevolmente desumibile dal sistema contabile di riferimento". Più specificamente sulla diatriba contabile, pagina 415 "Anzitutto legittima astrattamente entrambe le modalità di contabilizzazione" - il famoso documento congiunto - "rilevando che, anche se diversi accordi contrattuali sono giuridicamente separati, è necessario valutare attentamente le finalità sottostanti, facendo riferimento alle linee guida di IAS 39, IGB.6, e un particolare al quarto indicatore costituito dal *substantive business purpose*, dovendosi

concludere per la contabilizzazione a saldi chiusi se l'operazione fosse, all'esito della verifica, assimilabile a un derivato di credito. In secondo luogo, sottolineando la complessità tecnica di alcune transazioni e la conseguente difficoltà della verifica richiesta, attribuisce alla responsabilità di tale analisi delle conseguenti valutazioni contabili agli amministratori e ai redattori di bilancio e al loro prudente giudizio” - e qui aggiunge un ulteriore periodo particolarmente rilevante - “raccomandando in ogni caso la massima trasparenza informativa sulle ragioni delle scelte effettuate e anche, in caso di operazioni particolarmente rilevanti, sui numeri della contabilizzazione alternativa ritenuta non percorribile”. E qui, come dire, abbiamo un po' un *hapax* nel senso che abbiamo delle massime autorità che devono andare a definire le regole per contabilizzare una determinata operazione che sostanzialmente danno delle possibilità aperte, rinviano alla responsabilità evidentemente degli amministratori e però aggiungono “Se compi una scelta, spiega perché scegli così e comunque dai la prospettiva differente”. Insomma, non è una cosa che capiti esattamente tutti i giorni in materia di regole per redigere i bilanci. “Preme sin da subito precisare che questo tipo di posizione già in astratto non risulta affatto convincente” - e qui è la critica al tavolo congiunto, che parte però dal dato del documento dell'8 marzo 2013 - “Non risulta affatto convincente e finisce per alimentare equivoci trattandosi di fatto di una non soluzione che sembra cadere in contraddizione con le premesse che pure assume. E ciò anzitutto perché, se quello che rimane di un'operazione, al di là della sua struttura formale e quindi in termini di flussi di cassa e di rischi assunti, ci dice che la sua sostanza economica e finanziaria è quella di un derivato di credito, se ne impone la contabilizzazione a saldi chiusi e non c'è nessuna valutazione rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori e redattori del bilancio, né alcuna possibilità di scelta su come contabilizzarla”. Ma il tavolo congiunto va, ripeto, a rendere controvertibile ciò che, se si assumesse come unico principio guida quello della prevalenza della sostanza sulla forma, non sarebbe controvertibile. “In secondo luogo perché il *substantive business purpose*” - e questo è un punto assolutamente qualificante rispetto alla *querelle* contabile e non chiaramente individuato da molti dei Testi che sono venuti a deporre - “definito come assenza di una necessità economica apparente ragionevole o di ragione sostanziale di *business* per strutturare separatamente transazioni che si sarebbero potute compiere con una singola transazione, il *substantive business purpose* di un'operazione non può essere frainteso né a monte con la motivazione individuale che spinge il *management* di un'entità a concludere una transazione, per così dire il movente o motivo, né, sempre parlando di derivati, a valle, con l'intenzione soggettiva degli amministratori e del *management* circa le strategie di

gestione futura di quella operazione, se detenerla cioè per fini speculativi e quindi di *trading* o mantenerla in essere fino a scadenza. In altri e più chiari termini, il *substantive business purpose* di un'operazione inteso come l'obiettivo di sostanza economica finanziaria che la sottende e la qualifica, al di là della sua forma, è necessariamente un dato oggettivo, univocamente ricostruibile per ogni singola operazione attraverso l'essenza sostanziale della sua struttura economica, a prescindere dai motivi che hanno indotto le parti alla sua conclusione e a prescindere dalle loro intenzioni soggettive circa la sua gestione futura. A ragionare diversamente si arriverebbe alla conclusione - francamente inaccettabile stando al quadro dei principi contabili di riferimento - in base alla quale una medesima e unica operazione possa presentare diversi e variegati *substantive business purpose*, che potrebbero essere soggettivamente e discrezionalmente prospettati dagli amministratori a seconda della maggiore o minore convenienza contabile dell'una o dell'altra soluzione. Avremmo il *substantive business purpose* asimmetrico, avremmo", mi si consenta una digressione elementare, ma è come se ci trovassimo di fronte alla dottrina civilistica che prima della elaborazione sulla causa di un negozio, intendeva che i titoli di una determinata transazione tra due parti fossero i singoli risultati delle diverse obbligazioni. Cioè invece in una compravendita di un immobile il titolo di questo scambio, la causa di questo scambio non è la sua funzione economico-sociale, ma le singole obbligazioni di ciascuna delle due parti, l'una vuole il prezzo e l'altra vuole l'immobile. In questo modo, diciamo, non si conciliano mai, cioè il *substantive business purpose* può essere interpretato in un modo diverso da ciascuna delle due parti. Il Tribunale su questo è molto chiaro e in certo senso stigmatizza anche, oltre al documento congiunto, pure la successiva investitura dell'*Interpretations Committee* dell'IFRS. In questo contesto però noi dobbiamo situare delle persone, gli amministratori di Monte dei Paschi, che danno una loro prospettazione. In questo contesto raccogliamo le dichiarazioni di Viola nell'interrogatorio del 12 settembre 2017 nel parallelo procedimento per ostacolo - dichiarazioni riportate nella richiesta di archiviazione acquisita agli atti. Che ci dice Viola? "Preciso inoltre che in quell'epoca, il focus della nostra attenzione", è l'epoca in cui stavano redigendo il bilancio al 31/12/2012. Siamo quindi dopo diciamo la scoperta della gamba occulta in "Santorini" e "Alexandria", siamo quindi dopo i comunicati della denuncia di una perdita occulta annegata nei cosiddetti maxi derivati e siamo quindi in quel momento, che peraltro inizia in epoca molto risalente, perché è dal 2010 che, diciamo, le migliori intelligenze si interrogano su come contabilizzare queste operazioni di finanza strutturata e iniziano ad interrogarsi nel 2010 e finiranno a fine del 2013, con il responso dell'*Interpretations Committee*. Non è strano che in questo

contesto Viola dice “Preciso inoltre che in quell’epoca, il focus della nostra attenzione non era sull’appostazione contabile a saldi aperti o chiusi dell’operazione “Alexandria”, ma sulle perdite occulte e quindi sull’importo del *restatement* a seguito del rinvenimento del *mandate agreement*. Infatti, dopo il documento congiunto dell’8 marzo 2013 di Banca d’Italia, Consob e IVASS ritenevamo che l’attenzione sulle modalità di contabilizzazione dell’operazione “Alexandria” fosse sostanzialmente esaurita”. Ritorniamo su questo punto con le parole del Tribunale, pagina 416 “A dire il vero, lo stesso documento congiunto tradisce un po’ l’inadeguatezza delle indicazioni fornite e sembra non fidarsene fino in fondo in termini di chiarezza e completezza informativa laddove, pur affermando che si tratta di una legittima e autonoma valutazione degli amministratori che se ne assumono la responsabilità, pretende in ogni caso che, qualora per queste operazioni gli amministratori optino per una contabilizzazione a saldi aperti, non solo debbano spiegare nella nota integrativa perché nel loro caso ritengano che non sussistano gli indicatori di cui allo IAS 39 IGB.6, ma addirittura e anche e qualora le loro spiegazioni fossero ragionevolmente sostenibili, debbano comunque fornire i dati di bilancio quali sarebbero stati scegliendo le modalità di contabilizzazione a saldi chiusi, inserendoli in note pro-forma da allegare ai bilanci ufficiali. E questo è proprio quello che ha fatto il nuovo *management* Monte dei Paschi di Siena, presidente Profumo, direttore generale Viola, a partire dal bilancio di esercizio 2012 e fino alla chiusura transattiva delle operazioni. Hanno corretto i bilanci originari relativi all’anno di insorgenza delle due operazioni contabilizzando il *fair value* negativo delle passività del *repo*, hanno mantenuto per gli anni successivi la contabilizzazione a saldi aperti utilizzando il criterio del costo ammortizzato; hanno spiegato le loro valutazioni circa la mancata ricorrenza degli indicatori di cui allo IAS 39 IGB.6, convincenti o meno che fossero; hanno comunque allegato ai bilanci ufficiali delle note pro-forma, esponendo e pubblicando i numeri che sarebbero ufficialmente entrati nei bilanci qualora le operazioni fossero state contabilizzate a saldi chiusi come derivati di credito. Vicenda in relazione alla quale pende un separato processo”, il nostro. Il *business purpose*, secondo il Tribunale, pagina 417 “Anche ponendoci quindi su questo piano, la storia, la genesi e l’evoluzione delle interlocuzioni fra le parti, funzionale alla costruzione delle due operazioni qui in esame, non lascia residuare alcun dubbio circa il fatto che non si trattasse di investimenti in BTP finanziati con *repo* per finalità di *carry trade*, ossia per lucrare il differenziale positivo tra la cedola fissa incassata attraverso i BTP e il tasso d’interesse variabile ben più basso, pagato sul finanziamento acceso proprio per comprare quei BTP, con conseguente sostegno del margine d’interesse, ma che piuttosto si trattasse della vendita di protezione su rischio

di credito Repubblica Italiana offerto da Monte dei Paschi alla sua controparte internazionale senza che queste le pagasse a prezzo di mercato, proprio in ragione e in collegamento con le altre gambe delle tue transazioni e con i benefici economici attraverso esse immediatamente conseguiti da Monte dei Paschi di Siena. Vendita di protezione confezionata giuridicamente in diversi e plurimi contratti al solo scopo di poter sostenere, con un minimo di ragionevolezza e plausibilità, la contabilizzazione a saldi aperti, nell'ambito della quale sola era poi possibile preconstituire argomenti spendibili per non evidenziare al giorno 1 il *fair value* negativo delle passività sin da subito assunte nell'anno di rispettiva insorgenza". Il Tribunale si colloca al momento della redazione dei contratti, della sottoscrizione dei contratti, nel 2008 e nel 2009 e spiega ancora una volta, come se ce ne fosse ancora bisogno, che la modalità di contabilizzazione a saldi chiusi era *condicio sine qua non* per non valorizzare la perdita occultata in queste operazioni di finanza strutturata. Fondamentale poi, al termine di queste oltre trenta pagine di ricostruzione del pensiero del Tribunale, la chiusura, pagina 428 "Ne consegue che il consapevole contribuente", di che cosa sta parlando il Tribunale? Sta parlando della responsabilità delle banche d'affari che hanno sostanzialmente venduto le operazioni funzionali all'occultamento delle perdite e evidentemente i Difensori, in modo molto più articolato e convincente di come posso riassumere qua ora, possono aver prospettato "Ma a me Deutsche Bank, ma a me Nomura imputi le conseguenze delle false comunicazioni sociali e dell'aggrottaggio fatto da Monte dei Paschi di Siena? Insomma che cosa c'entro? Perché io devo rispondere delle false comunicazioni sociali di Monte dei Paschi di Siena? E fino a quando ne devo rispondere?", questo è il profilo che interessa particolarmente il nostro processo. "Ne consegue che il consapevole contribuente attivo iniziale fornito dai funzionari di Deutsche Bank e Nomura mantiene tutta la sua efficacia e la sua rilevanza causale anche rispetto alla falsità dei bilanci degli anni successivi a quelli di insorgenza - 2008 "Santorini", 2009 "Alexandria - salvo ovviamente l'intervento di fattori esterni sopravvenuti, che hanno visto rimettere in discussione la contabilizzazione delle operazioni sin dall'inizio e hanno determinato una rivalutazione complessiva così interrompendo il nesso causale" - e qui il Tribunale è lapidario - "momento individuabile con l'intervento del nuovo *management* e il *restatement* contabile in occasione dell'approvazione del bilancio 2012, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle decisioni assunte in quella occasione". Il Tribunale per le trenta pagine precedenti ha detto che quelle decisioni sono sbagliate e contabilmente bisognava annotarle a saldi chiusi e conclude coerentemente, come peraltro ha sempre concluso questo Ufficio, sul fatto che successivamente al *restatement* contabile del 2013 non c'è più alcun occultamento. Non

c'è, non può essere chiamata Deutsche Bank o Nomura a rispondere di comunicazioni sociali false. Può essere chiamata per il 2008, per il 2009, per il 2010, per il 2011, ma non successivamente al *restatement* del febbraio 2013. Quanto spiegato a pagina 428 viene parimenti illustrato partitamente sul falso in bilancio a pagina 824 e sull'aggiotaggio a pagina 866. Vi risparmio altre ulteriori e lunghe letture; cito soltanto quella sull'aggiotaggio, pagina 866 "Quella fase", perché il Tribunale esamina tutte le comunicazioni sociali che si sono succedute dal rinvenimento, tra virgolette, mi si consenta, del *mandate agreement*, comunque la decisione del nuovo *management* di sbiancare le perdite occulte spalmate sui maxi derivati e il momento dell'approvazione del bilancio e, analizzando anche l'andamento del titolo e analizzando tutti i comunicati che si sono succeduti successivamente al rinvenimento del *mandate agreement*, afferma "Quella fase, seconda metà di gennaio 2013, ha poi visto un momento ufficiale di prima formalizzazione di dati numerici, sebbene unicamente con riguardo al *fair value day first* e non ancora con riguardo ai saldi chiusi, nel comunicato stampa del *restatement* del 6 febbraio 2013 che, proprio per questo, è stato assunto dal Tribunale come momento temporale dirimente per verificare la legittimazione astratta degli azionisti alla costituzione di Parte Civile, secondo i criteri indicati nell'ordinanza del 6 aprile 2017. Infatti in quel momento era stata svelata al pubblico sia la natura derivativa delle due operazioni sia la magnitudo negativa del loro *fair value* al giorno 1". Ed è su queste premesse che il Pubblico Ministero può più facilmente riprendere il filo delle argomentazioni che aveva già cercato di spendere nelle sedi precedenti. Sappiamo che l'oggetto di questo processo è la responsabilità della nuova gestione per le comunicazioni sociali dal bilancio al 31/12/2012, approvato il 29 aprile 2013, alla semestrale al 30 giugno 2015, passando dai bilanci al 31/12/2013, al 31/12/2014, commesso in Siena quindi dal 29 aprile 2013 al 6 agosto 2015. La pubblicazione dei bilanci della quotata comporta il relativo aggiotaggio informativo. Il Giudice in udienza preliminare ha individuato in Profumo Alessandro, presidente del CdA, in Viola Fabrizio, amministratore delegato e direttore generale e in Salvadori Paolo - poi sulle posizioni soggettive discuteranno evidentemente i Difensori - presidente del collegio sindacale i destinatari dell'ordinanza di imputazione coatta. È opportuno contestualizzare ulteriormente la storia del Monte dei Paschi. Nel novembre del 2011 la crisi dei debiti sovrani, che aveva già investito alcune economie europee e che si era palesata in Italia in tutta la sua gravità già a partire dai primi di luglio 2011, raggiunge l'acme. Il rendimento dei BTP decennali era al 7%, il differenziale di rendimento rispetto al bund tedesco - il cosiddetto *spread* - raggiunge la soglia di 570 punti base; il 12 novembre si dimette il quarto governo Berlusconi e il 16 si insedia il governo

presieduto da Mario Monti. Il sistema bancario italiano è in grave sofferenza sia per i crediti deteriorati, conseguenti alla crisi del sistema produttivo iniziata nel 2008, sia per la crescita del profilo di rischio dei titoli di stato nei quali è investita una parte rilevante del patrimonio degli istituti di credito. Ci siano o non ci siano questi benedetti BTP, comunque Monte dei Paschi risponde del rischio di questi BTP. In questo contesto Banca Monte dei Paschi di Siena è sull'orlo dell'insolvenza. Ricordo che Monte dei Paschi di Siena aveva un portafoglio di BTP di circa 25 miliardi; peraltro di questi 25 miliardi quasi la metà erano stati acquistati con modalità simili a quelle di cui oggi discutiamo. L'ispezione in corso fin dal 27 settembre 2011, guidata dal dottor Giampaolo Scardone, terminerà, cosa altrettanto eccezionale, sei mesi dopo, il 9 marzo 2012, ed esprime giudizi a dir poco severi sulla banca e sul suo *management*. Nella seconda metà del 2011 il gruppo ha attraversato una grave crisi finanziaria a partire dal mese di luglio, in costanza di una marcata rarefazione degli scambi interbancari. La posizione netta di liquidità ha assunto un perdurante e crescente saldo negativo, suscettibile di ostacolare il regolare assolvimento degli impegni di pagamento. Solo agli inizi del 2012, dopo al ricorso a strumenti straordinari di provvista, che esamineremo da qui a poco, la situazione ha fatto registrare segni di miglioramento, restando comunque fragile l'equilibrio del profilo anche nel breve-medio periodo. Già nel 2010 il portafoglio di 25 miliardi di BTP di Monte dei Paschi di Siena era sotto lente. Lo ricorda a questo Tribunale il direttore di Banca d'Italia Parascandolo escusso in questo procedimento il 29 aprile 2019. L'ispezione Cantarella del 2010, dal nome del capo *team*, era terminata con un giudizio complessivamente sfavorevole, 4 era il voto, in una scala da 1 a 6, dove 6 è il peggio. Pagina 12 delle trascrizioni dell'udienza in cui è stato escusso Parascandolo, il 29 aprile 2019, "L'ispezione che è stata condotta da un *team* il cui responsabile era il dottor Scardone, inizia a fine settembre 2011 e si conclude nel marzo 2012, ai primi di marzo 2012. Fin dall'inizio l'ispezione indica che le problematiche che erano state rilevate in precedenza non sono state superate. La banca rimane connotata da significative carenze sul piano organizzativo e un assetto manageriale che riteniamo inadeguato. In questo contesto, siamo in autunno, ottobre 2011, la banca incontra delle difficoltà crescenti nel gestire i propri impegni, nel rifinanziarsi. Si tra prospettando una situazione di illiquidità" e quindi, il Pubblico Ministero, "Lei aveva detto espressamente che rischiava un *default*?", Parascandolo "Rischiava un *default*, intendendo per *default* l'impossibilità di onorare i propri impegni, quindi una situazione dal punto di vista della liquidità, particolarmente grave e quindi interviene la banca d'Italia, la funzione di banca centrale nel suo ruolo di prestatore di ultima istanza, mediante un'operazione di prestito titoli, il famoso prestito

ponte che condurrà poi la banca a poter accedere ai successivi Monti bond. Il che significa che, dietro adeguate garanzie, fornire alla banca titoli con i quali la banca potesse rifinanziarsi sul mercato. La banca aveva titoli non eleggibili per operazioni sul mercato e anche crediti e quindi vengono sostituiti questi titoli”. L’operazione poi sarà spiegata anche da Scardone. Pagina 15, sempre la deposizione del direttore Parascandolo, “Dicevamo dell’ispezione Scardone. L’ispezione Scardone, come abbiamo detto, era nata dall’urgenza di verificare la situazione di liquidità e dei rischi finanziari. Anche questa era un’ispezione focalizzata su liquidità e rischi finanziari, si conclude con un giudizio complessivo che noi definiamo in prevalenza sfavorevole. Per tornare ai *rating* che noi diamo l’ispezione precedente si era conclusa con 4, ricordo che i giudizi andavano da 1 a 6, questa si conclude con 5, sempre con una scala da 1 a 6, dove 6 è il peggiore. Quindi siamo nell’area di massima anomalia. Sintetizzo molto naturalmente, ma tanto le cose sono poi nei documenti: in questa ispezione vengono formulati pesanti rilievi perché la banca ha squilibri nella struttura di bilancio, gravi carenze nella gestione di liquidità, l’esigenza di intervenire sull’organizzazione dei controlli. Nell’ambito di questa ispezione viene anche fatto un focus sulla transazione Nomura; anch’essa ovviamente era particolarmente rilevante ai fini di assorbimenti di liquidità”. Questo era il problema che più angosciava Banca d’Italia. Il problema non era soltanto sull’operazione in titoli, ma era sulla marginazione, sulla overcollateralizzazione, sulla *repo facility*. Nei momenti di massimo *spread* questa operazione aveva un assorbimento di liquidità per Monte dei Paschi di Siena assolutamente abnorme e rischiosissimo. Questo è il focus sul quale si concentra giustamente l’autorità di vigilanza che deve in primo luogo garantire la stabilità del sistema bancario, perché questa è la sua *mission*; ognuno ne ha qualcuna, ma la missione della Banca d’Italia era questa e giustamente si focalizza su questo. “Anzi, se non ricordo male questa operazione aveva anche dei meccanismi di overcollateralizzazione, il che significa c’era un incremento ancora più che proporzionale delle garanzie rispetto all’andamento delle variabili di mercato sottostante, perché è il famoso problema del contemporaneo *default* dell’emittente e della parte”, il rischio medesimo nella direzione sbagliata. “Nell’ambito di questa ispezione viene fatto un approfondimento per conto di Consob su alcuni aspetti, tra cui un’anomala operatività in titoli di stato e quindi, nell’ambito di questo approfondimento, viene esaminata anche l’operazione con Nomura perché all’epoca erano state realizzate, sono esaminate circa una quarantina di operazioni di acquisto titoli con Nomura, ma la storia la conosciamo bene”. Banca d’Italia salva tecnicamente Monte dei Paschi dal concreto di pericolo di illiquidità con un prestito ponte. Se non

l'avesse salvata, probabilmente ci sarebbe un bel processo per bancarotta a Siena, avremmo risparmiato tanti processi a Milano, ma noi siamo generosi e facciamo i processi su tutte le società che sono quotate. Banca d'Italia salva tecnicamente Monte dei Paschi dal concreto pericolo di illiquidità con un prestito ponte e così si esprime l'ispettore Scardone escusso dai Pubblici Ministero in data 15 aprile 2015 "Il *default* è stato evitato grazie all'intervento di Banca d'Italia che ha consentito di ricostruire le riserve attraverso un'operazione di *swap* tra attività *eligible*, stanziabili, che si possono utilizzare per ottenere liquidità mediante collateralizzazioni e attività non *eligible*, non stanziabili, che usualmente non sono accettate come collaterali in operazioni di rifinanziamento". Che cosa ha fatto Banca d'Italia? Ha detto "Tu hai degli *asset* che non puoi mettere lì per avere liquidità? Bon, facciamo uno *swap*: io mi prendo temporaneamente questi *asset*, ti do invece degli *asset* che sono stanziabili e così tu riesci ad avere quella liquidità che ti serve per rimanere sul mercato fino a che non arriveranno i Monti bond". Non continuo sulla lettura di Scardone. Come sempre avviene però in questi casi Banca d'Italia salva, ma esige. Esige un radicale rinnovamento dell'organo gestorio esercitando la propria *moral suasion* e esce di scena la gestione imperniata sullo schema direttore generale Antonio Vigni, presidente Giuseppe Mussari, e viene sostanzialmente cooptato un nuovo consiglio di amministrazione che ruota attorno al presidente Alessandro Profumo, che a sua volta sceglie Fabrizio Viola. Questa è la scala; poi diciamo l'entrata nelle mansioni ha una scansione cronologica opposta, ma la scansione logica è questa. Parascandolo, pagina 16, "Il 15 novembre 2011 il presidente, il direttore generale di Monte dei Paschi e il presidente della Fondazione sono convocati dal Governatore e da altri membri del Direttorio per rappresentare ancora una volta questa situazione e viene chiesta a Monte dei Paschi una rapida e netta discontinuità nella conduzione aziendale per i problemi che abbiamo visto prima. In quel momento noi non avevamo poteri di rimuoverli, questo a scampo di equivoci, per essere chiari. C'è stata comunque una forte pressione della vigilanza. A fine 2011 Monte dei Paschi risolve il rapporto di lavoro con il direttore generale Vigni, nel gennaio 2012, e ai primi di gennaio 2012 viene nominato un nuovo direttore generale, Viola. Il ricambio poi dei vertici della banca si completa nell'aprile 2013: c'è un rinnovo molto consistente, quasi integrale, sia CdA che del collegio sindacale. Nell'aprile 2012, quando c'è l'assemblea che approva il bilancio, la maggior parte dei membri del consiglio d'amministrazione del collegio sindacale viene sostituita. Il presidente Mussari non si ripresenta e viene sostituito da Profumo. Questo è il quadro. Poi naturalmente comincia l'attività successiva legata alla gestione del momento post ispettivo, legato alla gestione del nuovo *business plan*, alla gestione della

posizione patrimoniale della banca”. Pagina 19, “Quindi iper aiuti di Stato, normalizzazione del profilo di rischio, piano industriale, ristrutturazione, poi approfondimenti Consob e quello lo richiamiamo più tardi. In questo contesto si situa il ritrovamento del *mandate agreement* nell’ottobre 2012 e questo rappresenta un momento fondamentale. Qui è bene ricordare che, nell’ambito dell’ispezione Scardone, era stata esaminata questa operazione con Nomura, ma non risultavano comprovate sul piano contrattuale relazioni, un nesso tra ristrutturazione del titolo Alexandria e le operazioni in *repo* effettuate con Nomura”. Pagina 21, sempre Parascandolo, “È utile chiarire questo, a quale titolo interloquiamo con la Consob e soprattutto quali sono le rispettive competenze. La Banca d’Italia non ha poteri in materia di divulgazione di bilancio; naturalmente abbiamo al nostro interno, nell’ambito delle strutture di regolamentazione, una struttura di rapporto specialistico per gli aspetti di bilancio. Questo riguarda in particolare le forme tecniche, quindi gli schemi di bilancio, le segnalazioni di vigilanza, ma non abbiamo i poteri in materia di valutazione di bilancio. Quindi perché attiviamo il tavolo? Il tavolo tecnico è una struttura di cooperazione fra la Consob e la Banca d’Italia e l’IVASS, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni. Questo tavolo tecnico è una struttura di collaborazione, che è basata su un accordo del 2007. L’origine di questo tavolo è legata all’entrata in vigore dei principi IAS. Gli IAS IFRS è una normativa cosiddetta *principle based*, quindi basata sui principi che vengono poi applicate dalle banche e quindi possono esserci delle difficoltà applicative. Come tutti i principi lasciano spazio a interpretazioni, non sempre univoche da parte delle imprese, e quindi nel documento in cui è stato definito nell’accordo del 2007 si richiama il fatto che questa situazione determina una forte domanda di certezza normativa da parte degli operatori del mercato e quindi è utile che le autorità si confrontino per assicurare una maggiore collaborazione e cerchino di tenere anche soluzioni che sono definite a livello internazionale per risolvere o prevenire difficoltà applicative. Ovviamente, tutto questo fermo restando la responsabilità di ciascuna autorità. Le forme di collaborazione sono molteplici. Richiamo solamente l’esame congiunto di questioni applicative di carattere generale; questo è importante, quindi non quesiti specifici, devono avere carattere generale, devono risultare idonei a determinare anche un apprezzabile impatto sui bilanci”. Io mi ricordo le Difese nel processo Mussari + 15, leggevano il caso portato al tavolo congiunto che poi ha partorito il documento dell’8 marzo 2013, dicevano “Questa è Nomura”. “Devono avere carattere generale, devono risultare idonei a determinare anche un apprezzabile impatto sui bilanci. E un altro dei filoni di collaborazione è quello di elaborare eventualmente dei documenti di approfondimento allo scopo di orientare il comportamento contabile degli operatori verso l’adozione di

soluzioni omogenee e quindi, essendo omogenee, favoriscono il confronto e la comparabilità delle informazioni di bilancio. Di qui l'interesse anche nostro ad attivare questo tavolo". Pagina 22, è il Pubblico Ministero "Le faccio subito una domanda sul tema. Il tavolo vede una seduta bella lunga perché, mi dice, viene attivato nel 2010 e si conclude con un documento nel febbraio 2013. Nel frattempo c'è l'ispezione Cantarella, c'è l'ispezione che focalizza il tema "Santorini", c'è l'ispezione Scardone che focalizza il tema "Alexandria" e quindi emerge la tematica anche della natura contabile di queste operazioni. Se tutti questi elementi nuovi e acquisiti vengono presi in considerazione dal tavolo tecnico in che misura vengono considerati e si chiede se hanno portato a modifiche dell'impostazione originaria". Parascandolo "La decisione di attivare il tavolo tecnico viene presa nel novembre 2011. I lavori del tavolo iniziano, se non ricordo male, a maggio del 2012 e quindi in quella circostanza gli approfondimenti vengono svolti anche tenendo conto delle evidenze del rapporto Scardone. Ci sono ovviamente anche gli sviluppi successivi. Il documento è un documento che serve a richiamare gli organi aziendali sull'esigenza di fornire in nota integrativa un'informazione adeguata su queste operazioni. Richiama preliminarmente ovviamente il quadro, l'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma; richiama l'esigenza di apprezzare e di valutare attentamente le finalità sottostanti avendo come riferimento le condizioni che sono stabilite nello IAS 39, che sono quattro indicatori sostanzialmente che riguardano la contemporaneità delle operazioni, l'identità o meno delle controparti, l'identità dei rischi sottostanti, la sussistenza o meno di una esigenza economico sostanziale legata agli affari" - il *business purpose* - "che servono per strutturare queste transazioni separatamente. La locuzione inglese è ancora più involuta e ve la risparmio. Osservo solo che non c'è un automatismo. Quello che si dice in questo documento è che, qualora gli indicatori siano verificati, le operazioni dovrebbero essere contabilizzate come un derivato. Si ha presente naturalmente che non risulta agevole verificare in maniera univoca la sussistenza di questi indicatori. Si richiede, qualora in concreto agli amministratori che hanno la responsabilità, perché ricordiamoci che la responsabilità di queste valutazioni *in primis* è degli amministratori, poi c'è la società di revisione, questo prima ancora delle autorità contabili; qualora si ritenga che non ricorrano le condizioni, va operata una separata rilevazione delle componenti, ma si chiede in nota integrativa di dare un'informazione strutturata su come cambierebbero le attività, le passività, il conto economico, la situazione economico patrimoniale e finanziaria della banca qualora fosse operata la contabilizzazione come derivato. Questo è in maniera molto sintetica, poi quello che viene fatto successivamente e qui ovviamente parte attiva soprattutto è Consob. Viene presentato uno specifico quesito

all'IFRIC, questo perché? Perché in ottobre era stata fatta dalla Consob una consultazione in ambito ESMA, per avere delle indicazioni sulle prassi seguite a livello internazionale per questo tipo di operazioni. E mentre per l'operazione "Santorini" non si ravvisavano elementi decisivi per la contabilizzazione come derivato, per l'operazione "Alexandria" le posizioni erano più diversificate e quindi si ritenne opportuno, tramite l'OIC, chiedere all'IFRIC per fornire un'interpretazione. L'IFRIC nel marzo 2014 non ha fornito un'interpretazione, ma, nell'ambito della propria analisi, ha individuato alcuni punti che è utile richiamare. Il primo è che la presenza di flussi finanziari netti simili a quelli dei derivati non costituisce di per sé una condizione sufficiente per procedere a una contabilizzazione unitaria come derivato; un secondo aspetto è che l'applicazione delle condizioni nei principi previsti, dei quattro indicatori previsti dallo IAS per contabilizzare come derivati queste transazioni richiede" - e qui forse c'è un problema di traduzione - "un apprezzamento discrezionale. Ovviamente parliamo di discrezionalità tecnica, professionale, basata su conoscenze adeguate di fatti e circostanze. Il terzo aspetto che viene puntualizzato è che l'assenza o la presenza di una sola delle condizioni previste dallo IAS 39 da sola non può essere ritenuta conclusiva ai fini del trattamento contabile. L'altro aspetto è che assume rilievo particolare ai fini della contabilizzazione a saldi aperti o chiusi la valutazione del *business purpose*. In buona sostanza, quello che rileva, oltre alla lettura dei contratti, è capire perché sono stati fatti quei contratti. Questo è un po' il quadro. Ovviamente poi nel 2015 il quadro conoscitivo cambia perché la Procura di Milano dà questi elementi che altrimenti non consentivano altre valutazioni". Il Tribunale poi dice esattamente il contrario, che queste valutazioni avrebbero potuto essere decise, adottate anche a prescindere dalla prova provata del mancato acquisto da parte di Nomura dei famosi BTP 2034. Pagine 27, sempre della deposizione di Parascandolo, "Per quanto riguarda invece il tema delle operazioni strutturate" - prima avevamo parlato di come si è evoluto il tavolo congiunto e il documento congiunto delle tre autorità di vigilanza - "sono state oggetto di approfondimento in molte riprese. Come dicevo, dall'inizio naturalmente la vicenda è stata, le informazioni sono state date in maniera molto ampia. Già era nota la vicenda perché ovviamente siamo nel periodo della pubblicazione del bilancio, del *restatement*, dei comunicati stampa; quindi vengono date tutte le informazioni del caso". E qui affrontiamo uno degli argomenti che poi verrà ripreso successivamente e anche toccato nella sentenza del Tribunale, cioè i rapporti tra la decisione di mantenere l'appostazione a saldi aperti e le autorizzazioni necessarie per l'acquisto dei Monti bond, che completavamo quello che è stato un effettivo salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. "Nella decisione della Commissione Europea noi ritroviamo moltissimi

passaggi dedicati a queste operazioni. Io richiamo il numero dei paragrafi in modo poi da poterli consultare con calma. Per esempio, sono descritte le vicende di queste operazioni, incluso il tema delle nuove informazioni emerse nell'ottobre e questo lo ritroviamo nei paragrafi 18, 19, 20 e 21. Sono richiamati anche i paragrafi 34 e 35 a seguito di un esposto che segnalava potenziali anomalie; sono correttamente... la Commissione Europea ne dà atto. Vengono poi approfondite anche le ipotesi di una diversa configurazione contabile di queste operazioni. Ci sono numerosi paragrafi che sono contenuti in una sezione dedicata a questo, la sezione 3.6” - ritornerà anche Consob su questa indicazione - “e i paragrafi vanno dal numero 81 al numero 90. Si descrivono gli eventi, si descrive l'impatto sulla redditività, si descrive l'impatto sul capitale regolamentare. Nel paragrafo numero 90 la Commissione ricorda che l'impatto sul piano regolamentare di un eventuale riclassificazione come derivato non cambia significativamente *under EBA requirement*, nella logica dell'EBA, considerati i requisiti dell'EBA, in quanto il *sovereign buffer*, cioè il *buffer* per rischio sovrano calcolato dall'EBA già include le perdite potenziali espresse dalla riserva negativa, AFS”. Faccio un piccolo passaggio per chiarire questo aspetto che è importante dal punto di vista dell'autorità di vigilanza, perché appunto le riserve negative, come sappiamo abbondantemente, sono quell'*atout* che consentono di non passare a conto economico la differenza di valore. Però dal punto di vista dell'EBA, questa valutazione è già compiuta. “Faccio un piccolo passaggio per chiarire questo aspetto che è importante. Sostanzialmente cosa cambia sul piano prudenziale nel passare dalla logica a saldi aperti a quella a saldi chiusi? Cambiano tre elementi: il primo è il passaggio a conto economico della riserva AFS. La riserva *available for sale* è la riserva in cui i titoli sono valutati comunque al *fair value*, quindi al valore di mercato, ma nella logica prudenziale questa riserva è sterilizzata, quindi come fosse congelata, e non ha effetto. Passando a derivato questa riserva transita per il conto economico e quindi per tale via va a incidere in negativo sul patrimonio di vigilanza. Sul piano contabile invece è già considerata. A noi interessa quello prudenziale e quindi la riserva negativa alle perdite potenziali, che sono normativamente filtrate, quindi come fossero congelate, nel momento in cui l'operazione viene contabilizzata come derivato passano a conto economico e quindi abbassano il patrimonio regolamentare. Nella logica dell'EBA questo non avviene perché l'EBA dice “Mi devi costituire un *buffer* rischio sovrano, devi tenere un determinato livello di patrimonio più un *buffer* che ti consenta di fronteggiare le perdite potenziali”. Quindi ai fini dell'EBA questo cambiamento non è rilevante. Ecco perché la Commissione Europea dice “Non cambia in misura significativa nell'ambito dei requisiti EBA”. Dicevo, cosa cambia passando dalla logica a saldi aperti a saldi chiusi?

L'effetto principale è quello che ho appena descritto. Poi ci sono altri due aspetti che sono però più marginali: uno è la valutazione del *repo* che dalla contabilizzazione al costo ammortizzato passa al *fair value*, quindi c'è un delta in più che è la differenza fra il valore del *fair value* del *repo* e il suo valore determinato al costo ammortizzato; il terzo elemento sono i requisiti previsti di mercato che, qualora l'operazione venga contabilizzata come un CDS, devono essere pagati dalla banca. Questi sono i tre aspetti. Sottolineo che l'elemento di gran lunga più rilevante è quello della riserva *available for sale*". Pagina 28, "Nel paragrafo numero 98 in particolare si dà atto che considerando questo, questa è un'analisi che stata fatta durante l'iter istruttorio, la Commissione Europea ha detto "Va bene". Ma cosa succede laddove queste operazioni riconfigurate come derivati? La risposta sta qua. Questo è l'esito e la sintesi delle analisi che sono state fatte e cioè prendendo come riferimento le proiezioni di tutto il piano di ristrutturazione riguardo i coefficienti patrimoniali e regolamentari, (inc.) *issue* (fonetico) rimarrebbero sopra i requisiti minimi, anche se fosse applicato alle due transazioni "Alexandria" e "Santorini" in differenti trattamenti contabili, cioè qualora fossero contabilizzate come derivato invece che come *long term repo*". Sempre tornando al momento del cambio di *management*, al momento della valutazione compiuta dal nuovo *management* riguardo al trattamento contabile di queste operazioni di finanza strutturata, sentiamo anche che cosa diceva all'epoca, nell'ambito del procedimento per ostacolo, l'altro protagonista di questo processo. Alessandro Profumo, 12 settembre 2017, "Ho assunto l'incarico di presidente di Monte dei Paschi di Siena certamente dopo aver avuto un'interlocuzione con Banca d'Italia, ma non mi era stato detto che a novembre 2011 c'era stato un prestito ponte essenziale per la banca, sebbene fossi stato sostanzialmente incaricato da Banca d'Italia, nella persona di Saccomanni prima, poi Visco e infine anche per il diretto interessamento dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti. Ho accettato nel febbraio 2012 con l'espressa condizione di non ricevere emolumenti oltre a quelli di consigliere. Io avevo suggerito come amministratore delegato Viola, che per me era la persona più indicata; avevo suggerito comunque anche altri due nomi. Il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Mancini, era inizialmente contrario alla mia nomina, poi penso sia stato messo in minoranza all'interno della Fondazione. Il bilancio al 31/12/2011 viene riportato nel consiglio di amministrazione nel marzo 2012 dal presidente Mussari. Il bilancio al 31/12/2012, il primo bilancio annuale del quale"...

PRESIDENTE - Sta leggendo, scusi, le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento archiviato?

PUBBLICO MINISTERO - Esattamente, che sono riportate...

PRESIDENTE - Scusate, ma per capire. Pubblico Ministero però, prima che vada avanti nella lettura, vediamo che ore sono.

PUBBLICO MINISTERO - Posso interrompere qua e riprendere dopo.

PRESIDENTE - Esatto, perché è il momento dove possiamo interrompere, perché sta passando a un altro argomento. Quindi interrompiamo e riprendiamo alle ore 15.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - In questo percorso di avvicinamento alle imputazioni veniamo al bilancio del 31/12/2012 che, come sappiamo, è il primo bilancio annuale del quale i nuovi apicali si assumono la responsabilità. Viene portato per l'approvazione all'assemblea dei soci il 29 aprile 2013, con alcuni significativi accadimenti. In primo luogo, fin dall'insediamento il nuovo *management* passa al vaglio le più importanti operazioni in complesse strutture finanziarie con sottostanti titoli di stato. Sul punto richiamo le dichiarazioni di Sergio Vicinanza, escusso il dibattimento il 28 maggio 2019. Pagina 10, domanda del Pubblico Ministero "E Viola le disse qualcosa di specifico su queste operazioni?", Vicinanza "Viola diciamo nel momento in cui ho assunto la carica mi fece leggere il cosiddetto "mansionario della posizione" e all'interno del mansionario c'era anche la gestione dell'attivo. In particolare mi parlò del fatto che queste due operazioni" - "Alexandria" e "Santorini" - "fossero operazioni non solo complesse, ma che effettivamente potevano configurare un rischio significativo per quanto riguardava appunto gli effetti sul bilancio della banca". Quindi un nostro Imputato parla con il suo dirigente e gli dice "Guarda queste due operazioni, ci può essere insito un rischio significativo per quanto riguarda gli effetti sul bilancio della banca". "Quindi all'interno delle altre attività, perché sicuramente questa fu un'attività, l'approfondimento dei contenuti di questa operazione fu un'attività rilevante, ma che si svolgeva ovviamente all'interno di altre attività. Riportavano a me diverse persone con attenzione anche al passivo della banca, e quindi anche le operazioni di emissione di obbligazioni, di emissione di obbligazioni garantite, eventuali aumenti di capitale. Quindi sicuramente il focus su "Santorini" e "Alexandria" derivò da un suggerimento da parte di Viola in quel periodo che mi disse "Cerca di capire bene che cosa c'è all'interno di queste operazioni". Il Pubblico Ministero "Bene. Le indicò anche delle linee di sospetti, delle linee fra virgolette investigative? Le disse quali erano i dubbi? Si relazionò poi anche con altri soggetti su queste operazioni?", Vicinanza "Sì, assolutamente sì, mi disse che erano operazioni non normali. Cioè Viola aveva un'esperienza in banca che io non avevo, quindi mi disse "Sono operazioni di importo molto rilevante e non capisco bene come una banca, e vorrei capire come mai la

banca abbia messo in piedi queste operazioni”. Io a mia volta ci misi un po’ a capire, pur avendo una formazione nel settore, non fu immediata la comprensione e quindi cominciai ad approfondire; ci avvallemmo anche di consulenti. Io all’interno mi relazionai con la Direzione Rischi, all’esterno...”, “Diretta da?”, “Ai tempi credo che ci fosse Giovanni Conti come capo del *risk management*. Giovanni Conti il quale anche lui mi rappresentò una preoccupazione che da parte sua durava da un po’ di tempo, proprio rispetto non solo alle operazioni in argomento, ma a tutta l’attività svolta dal precedente direttore finanziario”. Saltiamo a pagina 11 “Alla fase iniziale, confesso, non avevo immediata contezza di che cosa fosse questa operazione per cui ci impiegai un po’ di tempo a capire. Come dicevo, ci rivolgemmo un po’ ai revisori e soprattutto abbiamo affidato l’incarico a una società che si chiama Aidos (fonetico)” - Eidos dovrebbe essere - “che io conoscevo molto bene, lo conosceva anche Viola il nostro interlocutore che era Enzo Chiesa, una persona con cui io avevo lavorato e a cui riconoscevo effettivamente una grande competenza in questa materia. Lui era stato direttore finanziario della Banca Popolare di Milano per tanti anni e sicuramente loro ci aiutarono ad entrare un po’ più nel dettaglio. Quindi io, tra il *risk management* da una parte e questo consulente dall’altra, ho ricostruito prima di tutto il contenuto di queste operazioni”. Saltiamo un po’ “Si tratta di due articolate operazioni di finanza strutturata che hanno come sottostante dell’emissione di titoli di Stato”, vabbè questo lo sappiamo. “Ora, una delle preoccupazioni, le chiedo, era quella di prezzare l’esatto valore di queste operazioni?”, domanda del Pubblico Ministero, Vicinanza “Guardi, le dico c’era sottostante il sospetto che fossero operazioni concluse non con la finalità con la quale queste operazioni dovrebbero essere concluse, cioè sto comprando, spendendo dei soldi per mettere in bilancio una cifra rilevante e devo vedere qual è il beneficio che la banca ha di questa operazione. E la cosa che apparve subito è che il beneficio non esisteva perché il margine di queste operazioni era molto modesto e soprattutto una delle prime cose che mi sembrò è che fosse un margine troppo modesto rispetto a analoghe operazioni concluse nello stesso periodo. Cioè il cosiddetto *spread* su questo *asset swap* non era uno *spread* di mercato. Quindi da lì cominciammo a...”, “Sia per “Alexandria” sia per “Santorini”? chiede il Pubblico Ministero, “Tutte e due, entrambe le operazioni, cominciammo a capire perché, a cercare di capire perché queste operazioni fossero state concluse a condizioni così poco convenienti per la banca. E quindi risalendo la corrente abbiamo ovviamente sospettato di tutto, tra interessi privati di chi aveva concluso queste operazioni” - cosa che è avvenuta effettivamente nel Monte dei Paschi di Siena, come in altre banche - “sia lato banca e sia lato intermediario, sia del fatto che effettivamente, come poi emerse, si trattava semplicemente di scaricare su queste operazioni una perdita

che derivava da altre operazioni”. A conferma dell’attenzione delle operazioni di finanza strutturata si vedano le dichiarazioni di Flavio Borghese del 21 dicembre 2017, nel procedimento milanese a carico di Mussari + 15, in cui ripercorre l’iniziale estromissione dalle operazioni da parte di Baldassarri, avendo compreso il *miss-pricing* e il recupero e la successiva analisi da parte di Viola. Sono dichiarazioni non assunte qua, assunte nell’altro processo, ma versate in atti. Dice Borghese, 21 dicembre 2017, “Sicuramente sono stato sentito nell’ambito di un *auditing* di Monte dei Paschi. Preciso che con l’arrivo di Vicinanza a capo dell’area finanza nel maggio 2012 ho dato il mio contributo nel segnalare le operazioni più a rischio, cioè “Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia”. In questa occasione Vicinanza mi mise a disposizione anche una serie di documenti che non avevo visto in precedenza. Ho continuato a lavorare su queste operazioni per ricostruirle per il nuovo *management*. Sicuramente ho ricevuto, penso nel secondo semestre del 2012, ulteriore documentazione prima nella disponibilità di Fulci; mi riferisco, in particolare, alle mail sugli eseguiti dell’operazione Alexandria”. Secondo fatto che il Pubblico Ministero intende portare all’attenzione del Tribunale. Il 6 febbraio 2013 i nuovi apicali, dopo comunque delle pregresse comunicazioni, dopo comunque aver avvertito il mercato che si stava puntando un focus su queste due operazioni, dopo comunque aver detto al mercato che si stava valutando anche la trattazione contabile di queste operazioni, i nuovi apicali rivelano e rendono pubblico tramite il cosiddetto *restatement* del bilancio al 31/12/2012 l’occultamento di perdite a cui erano finalizzate tali operazioni, con riguardo ai valori di prima iscrizione delle passività finanziarie occultate in “Santorini” e “Alexandria” nei bilanci rispettivamente del 2008 e del 2009 e a seguire. Il nuovo *management* evidenzia perdite occultate tramite operazioni di finanza strutturata in BTP intercorse con Nomura e Deutsche Bank per circa 750 milioni. La comunicazione del 6 febbraio 2013 si colloca a valle di un percorso di rivisitazione di alcune complesse operazioni di finanza strutturata con sottostante BTP, iniziata nell’insediamento del nuovo *management* come sopra richiamato. In particolare, anche a seguito del rinvenimento dell’accordo datato 31 luglio 2009 tra Monte dei Paschi e Nomura denominato *mandate agreement*, accordo rinvenuto dal nuovo *management* in data 10 ottobre 2012 che rende patente l’occultamento delle perdite derivante dalla sostituzione a cura di Nomura del CDO sottostante alle *notes* Alexandria per un portafoglio meno rischioso, tramite la conclusione tra Monte dei Paschi e Nomura di una serie di contratti in collegamento negoziale, complessivamente a prezzi non di mercato, acquisto di titoli di stato in *asset swap* a sua volta finanziato da un *repo* sui medesimi titoli, assistito da una *repo facility*, Monte dei Paschi incarica la società di revisione PricewaterhouseCoopers di effettuare

verifiche contabili. Con riguardo all'operazione "Alexandria" PricewaterhouseCoopers ha ritenuto, come indicato nella relazione del 5 marzo 2013, che, in presenza del collegamento fra la ristrutturazione di "Alexandria" e l'acquisto di BTP finanziato da *repo* in pari scadenza, in occasione del riconoscimento iniziale della passività relativa al *repo*, avrebbe dovuto essere applicata la norma generale contenuta nel paragrafo 46 dello IAS 39, in base alla quale la passività avrebbe dovuto essere riconosciuta in bilancio in base alle risultanze di una quantificazione del relativo *fair value* alla data di prima iscrizione, svincolata dall'importo del corrispettivo monetario ricevuto. Tutto ciò considerato, Pricewaterhouse conclude che con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2009, in sede di rilevazione iniziale della passività relativa al *repo*, è stato identificato un errore in confronto al paragrafo 5 dello IAS 8, consistente nella mancata misurazione iniziale del *fair value* della passività stessa, quantificato dal *management* di Monte dei Paschi in euro 308 milioni, a prescindere da un eventuale effetto fiscale, e da esso considerato rilevante e determinabile in modo attendibile. L'analisi di Price si estende all'operazione "Santorini" di cui pure vengono rinvenute le occultate passività in prima iscrizione per circa ulteriori 429 milioni nel bilancio al 31/12/2008. Con la gestione Viola e Profumo è stato dunque operato il *restatement* di bilancio facendo emergere la passività non rilevata in sede di prima iscrizione delle operazioni "Alexandria" e "Santorini", il cui occultamento nei bilanci di competenza aveva costituito alla base l'effettiva finalità delle operazioni stesse. Non viene però contestualmente modificata la contabilizzazione a saldi aperti che, ad avviso di questo Ufficio, come reso evidente dalle imputazioni del procedimento a carico della vecchia gestione di Monte dei Paschi, contrasta con la sostanza economica delle operazioni e, come possiamo dire, adesso è stato effettivamente riconosciuto dal Tribunale. In data 8 marzo 2013 - terzo punto della scaletta - i vertici delle tre autorità di vigilanza italiana - il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il Presidente della Consob Giuseppe Vegas e il Presidente dell'IVASS Fabrizio Saccomanni - pubblicano un documento congiunto dedicato al trattamento contabile delle operazioni di *repo* strutturate a lungo termine. Forse più che lungo termine poteva essere più specifico dire fino alla maturità delle obbligazioni sottostanti. Questo documento che segue lo svelamento dell'occultamento della perdita, ma precede la decisione del nuovo *management* di mantenere inalterata l'appostazione a saldi aperti dei singoli contratti in collegamento negoziale è esattamente il canovaccio sul quale si è mosso il nuovo organo gestorio. Pur trattandosi di indicazioni generali date dalle autorità di vigilanza, non può sfuggire come straordinariamente si attagli per materia e contiguità temporale alle valutazioni che avrebbero dovuto essere assunte dai nuovi *manager* di Monte dei Paschi. Non vi sto

a leggere la premessa, vi riporto soltanto la struttura delle operazioni di *term structured repo* così come riportata nel documento congiunto “Le operazioni definite nella presente nota come *term structured repo* presentano generalmente le seguenti fasi, realizzate contestualmente: A) ACQUISTO TITOLI: la banca acquista titoli (di regola, titoli di Stato) dalla controparte A; B) SWAP: contestualmente la banca stipula con la controparte A un contratto derivato di copertura del rischio di tasso d’interesse (*interest rate swap*) sottostante ai titoli oggetto di compravendita, avente data di decorrenza, importo e data di scadenza coincidenti con quelli dei titoli di cui al punto sub a). C) REPO: la banca finanzia l’acquisto dei titoli di cui al punto sub a) con un’operazione pronti contro termine passiva realizzata con la medesima controparte A, avente come sottostante i titoli di cui al punto sub a), data di regolamento coincidente con quella di tali titoli e durata pari alla vita residua di questi ultimi titoli. Salvo nel caso in cui accada un *credit event* il REPO prevede che la banca remunererà la controparte A con un tasso d’interesse indicizzato incrementato di uno *spread*. Possono essere previsti meccanismi di *overcollateralization* in contanti per la banca volti a proteggere la controparte A dal cosiddetto *wrong way risk*, cioè, quando vi sia un’elevata correlazione tra evento di *default* dell’emittente i titoli sottostanti al REPO e quello della banca. Il REPO può, in aggiunta, prevedere la concessione di una linea di liquidità, *facility*, da parte della banca a favore della controparte A, di importo pari a quello del REPO e garantita dai medesimi titoli sottostanti al REPO. I flussi di cassa delle operazioni di *term structured repo*. I flussi di cassa netti scambiati tra la banca e la controparte A con l’operazione di *term structured repo* differiscono a seconda che, entro la durata dell’operazione, si verifichi o meno un *credit event* sui titoli di cui al punto sub a). In assenza di un *credit event* la banca riceve un flusso netto calcolato sulla base della differenza tra lo *spread* ricevuto con lo *swap* di copertura e quello pagato con il REPO. In presenza di un *credit event*, il REPO viene cancellato e si determinano i seguenti flussi: la banca rimborsa alla controparte A il debito a fronte del REPO e quest’ultima restituisce il titolo ricevuto in garanzia o, in alternativa, il titolo considerato dalla controparte A come *cheapest to delivery*. Contestualmente alla cancellazione del REPO cessa di esistere anche lo *swap* o, in alternativa, può essere previsto che la controparte A abbia la facoltà di continuare a far esistere lo *swap*. I rischi connessi con le operazioni di *term structured repo*. Le operazioni di *term structured repo* come sopra descritte evidenziano i seguenti profili di rischio: esposizione della banca al rischio di credito nei confronti dell’emittente i titoli acquistati” - quindi esposizione, nel nostro caso, al debito sovrano Italia - “che costituiscono la *reference entity* dell’operazione di *term structured repo*; inoltre, nel caso di *credit event*, la banca sopporta anche un eventuale

rischio base” - questo è molto importante - “rappresentato dalla differenza positiva tra il tasso di recupero dei titoli oggetto del REPO e quello dei titoli ricevuti dalla controparte A come *cheapest to delivery*. Non comportano per la banca rischi di mercato, tasso d’interesse e di cambio, in quanto coperti con contratti *swap* di copertura” - perché sappiamo che la banca, pur acquistando titoli a tasso fisso, swappa la cedola fissa con il variabile - “ma un’esposizione al rischio di controparte verso il soggetto A connessa con gli eventuali differenziali positivi sottostanti ai contratti *swap*. Possono esporre la banca al rischio di liquidità, dovuto all’obbligo di “marginazione” in contanti della differenza positiva tra importo del REPO e il *mark to market* dei titoli sottostanti al REPO stesso. A tali importi va aggiunto l’eventuale ammontare corrisposto a titolo di *overcollateralization*”. In questo documento ancora una volta l’operazione in teoria descritta come operazione generale ed astratta in realtà si attaglia molto bene quantomeno all’operazione Nomura, che è l’operazione che più interessa questo processo, e comunque, *ça va sans dire*, nel tavolo congiunto vengono evidenziati dal punto di vista di quello che più interessa per l’operatore finanziario, e cioè il rischio, quali sono i rischi effettivi sottesi a tutti questi differenti contratti in evidente collegamento negoziale. E quindi, in massima sintesi, la cosa veramente importante è il rischio di credito e il rischio di liquidità. “La rappresentazione contabile da parte delle banche delle operazioni di *term structured repo*. Si è osservato che le operazioni di *term structured repo* vengono, generalmente, rilevate in bilancio considerando separatamente le singole componenti contrattuali”. Questa non è una novità del documento congiunto dell’8 marzo 2013; questa è la prassi indiscussa vissuta fino all’8 marzo 2013. Vedremo, sul punto, quello che ha fatto Unicredit, quello che ha fatto Banco Popolare, comunque sono tutte operazioni in cui l’istituto di credito non ha né i titoli e non ci mette i soldi. Chiede fra virgolette un finanziamento per l’acquisto di titoli che contemporaneamente dà in pronti contro termine, per una durata pari alla scadenza dei titoli, con sempre delle clausole di *cheapest to delivery* e di *early termination*. Quindi quando il tavolo congiunto dice “Si è osservato che le operazioni di *term structured repo* vengono, generalmente, rilevate in bilancio considerando separatamente le singole componenti contrattuali” non è null’altro che ricognitiva della prassi. Ritiene questo Ufficio e ritiene il Tribunale che sia una prassi sbagliata, non coerente con i principi contabili, ma questa è la prassi. “In particolare, i titoli acquisiti sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e sono valutati al *fair value*. Salvo situazioni di *impairment*, le plus/minusvalenze dei titoli sono registrate in contropartita dell’*Other Comprehensive Income*, in una riserva del patrimonio netto. La provvista rappresentata dai pronti contro termine è iscritta,

recognition, nel passivo, tra i “debiti verso banche” e successivamente valutata, *measurement*, al costo ammortizzato. Lo *swap* è classificato tra i derivati di copertura e valutato al *fair value* con registrazione delle variazioni a conto economico. Il versamento di un eventuale *collateral* in contanti è indicato tra i crediti verso banche, anch'esso valutato al costo ammortizzato. Ai fini della rilevazione in bilancio di tali operazioni e in particolare del rispetto del richiamato principio della prevalenza della sostanza sulla forma” - e qui cominciamo a entrare più nella parte meno chiara - “le Autorità ritengono necessario che gli amministratori valutino attentamente le finalità sottostanti al complesso degli accordi contrattuali, anche se formalmente separati. Al riguardo, un utile punto di riferimento sono le linee guida fornite dallo IAS 39 nelle *Guidance on Implementing*, paragrafo B.6. Tali linee guida prevedono che” e non ve lo rileggo per la quarta volta perché l'abbiamo riletto da tutte le parti, anche con il periodino in inglese, che tale rimane comunque per rendere ancora più chiaro il documento congiunto. Perché, sembrerà banale, perché comunque è inglese, non è mandarino, ma la traduzione non è così scontata. “Qualora nelle operazioni di *term structured repo* siano verificati gli indicatori sopra richiamati, la sostanza economica dell'operazione posta in essere risulterebbe sostanzialmente assimilabile a quella di un contratto derivato e in particolare a un *Credit Default Swap* con *physical delivery*, mediante il quale” e sappiamo comunque che la *physical delivery* anche in Nomura comunque è stata rappresentata perché i titoli sono stati caricati sul 3M (fonetico) e scaricati con un *netting* nello stesso giorno, ma comunque l'hanno apparecchiata. Quindi anche su questo è coerente con il caso che ci occupa. “Mediante il quale la banca vende protezione sui titoli oggetto di compravendita e riceve una commissione periodica. Tali operazioni dovrebbero pertanto essere contabilizzate come un derivato con iscrizione al *fair value* e con imputazione a conto economico delle successive variazioni di *fair value*. Peraltro, la struttura contrattuale delle operazioni di *term structured repo* si presenta, di norma, particolarmente complessa”, lo sappiamo, perché noi stiamo elementarizzando tutto, stiamo leggendo le conclusioni del Tribunale, però non ci dimentichiamo che come sottostante abbiamo centinaia di pagine di contratti e evidentemente la complessità fa parte, come dire, del prodotto venduto. “Peraltro, la struttura contrattuale delle operazioni di *term structured repo* si presenta, di norma, particolarmente complessa rendendo non agevole verificare univocamente gli indicatori sopra elencati e, quindi, la sostanza economica delle operazioni e la connessa modalità di contabilizzazione in conformità ai principi IAS/IFRS. Qualora, in concreto, gli amministratori ritenessero che non ricorrano le condizioni di cui allo IAS 39, *Guidance on Implementing*, paragrafo B.6, andrebbe operata una separata rilevazione delle singole

componenti contrattuali”, cioè quello che hanno sempre fatto fino a questo momento. “Si osserva, inoltre, che il trattamento contabile delle fattispecie in esame, oltre a non essere specificamente indicato dagli IAS/IFRS, non ha formato oggetto di specifiche interpretazioni nemmeno da parte dell’*International Financial Reporting Interpretations Committee*” e quindi da qui il tavolo tecnico nel documento congiunto richiama al rinvio che verrà fatto successivamente. “Premesso quanto sopra, si evidenzia l’esigenza che al mercato venga in ogni caso fornita un’ampia e completa informativa che consenta una puntuale valutazione della situazione aziendale nonché la comparabilità dei risultati della suddetta operatività svolta dalle diverse società. Appare, pertanto, necessario che le società forniscano specifiche informazioni in merito ai rischi sottesi alle operazioni” - specifiche informazioni in merito ai rischi sottesi alle operazioni - “*term structured repo*” - che è quello che interessa l’investitore, che ha in pancia, che è - “e alle strategie seguite nella loro gestione. In particolare, si ritiene opportuno che in presenza di significative operazioni di *term structured repo*” - e qui abbiamo 5 miliardi che ballano e quindi direi che ancora una volta ben si attaglia questo documento al caso oggetto di questo procedimento e dell’altro - “nelle note al bilancio vengano riportate la descrizione” - nelle note al bilancio, esattamente tutto quanto è stato fatto - “delle caratteristiche delle stesse nonché il trattamento contabile adottato, esplicitando in caso di contabilizzazione separata dei vari contratti le finalità economiche sottostanti alle stesse e le motivazioni circa l’inapplicabilità delle linee guida previste dallo IAS 39, *Guidance on Implementing*, paragrafo B.6. Nel caso di operazioni di importo significativo è altresì opportuno che i redattori del bilancio considerino attentamente la necessità di descrivere adeguatamente, anche per il tramite di prospetti pro-forma, gli effetti sui bilanci che deriverebbero da una riqualificazione delle operazioni come un derivato sintetico, al netto degli effetti fiscali, comparati con quelli dell’esercizio precedente”. Gli amministratori presentano il bilancio al 31/12/2012 all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, come abbiamo detto, il 29 aprile 2013 e decidono di mantenere la contabilizzazione del *repo* a saldi aperti. La circostanza è fatto oggetto di esplicita e argomentata trattazione in bilancio. Ora, si è fatto un gran parlare della contabilizzazione di queste operazioni, che è diventata un argomento non dico da Novella 2000, ma tutti quelli che si sono in qualche modo occupati di Monte dei Paschi di Siena sulla contabilizzazione a saldi aperti e a saldi chiusi hanno acquisito una certa conoscenza. Spero che sia una conoscenza diversa rispetto a quella che abbiamo acquisito del virus, però diciamo sono argomenti sempre molto tecnici e molto specifici, ma che hanno conosciuto una diffusione enorme da parte di tutti i consociati. E quindi fra i vari argomenti passati al vaglio dei mezzi di

comunicazione, dibattiti, interventi in assemblee eccetera eccetera, oltre ai saldi aperti e ai saldi chiusi c'è anche il fondamentale argomento dei pro-forma. Pro-forma, io sfido chiunque si sia occupato di bilanci nei precedenti trent'anni, non è che i pro-forma fossero cose che tutti avevano visto. Li abbiamo visti la prima volta dopo che nel documento congiunto che, valga il vero, è evidentemente stato studiato per questo caso di specie e in funzione di gestire contabilmente il risultato di Monte dei Paschi di Siena, escono per la prima volta questi pro-forma e tutti ci siamo messi lì a studiare i pro-forma, a dire "Mah, sono parte del bilancio, no", poi diciamo anche su questo ne parleranno le Difese, se ne avranno voglia. Ma qua il problema prima dei pro-forma è il problema del bilancio in quanto tale, della nota integrativa. Leggiamolo questo bilancio al 31/12/2012. A pagina 164 della nota integrativa del consolidato e a pagina 550 del bilancio individuale vengono partitamente illustrate le politiche contabili adottate e l'operazione così com'è viene ripetuta, sviscerata, descritta come sinceramente non è mai stato fatto nei precedenti bilanci. Di questo, la sentenza del Tribunale ne dà assolutamente atto perché provate a cercare nei bilanci del 2008 e del 2009 un rigo su come fosse strutturata l'operazione "Alexandria" o "Santorini", non ce lo troverete. Qua l'operazione, riassunta evidentemente, ma è riassunta perfettamente. Come dire, Monte dei Paschi ha fatto tutti i compiti; ha detto con delle osservazioni, per noi non condivisibili, assolutamente controvertibili, il perché ha compiuto una determinata scelta rispetto ad un prodotto finanziario, seppure *taylormade* nel caso di "Alexandria" e di "Santorini", ma che comunque seguiva una strutturazione in voga ai tempi, seguendo una contabilizzazione che, certo, è responsabilità degli amministratori che devono verificare concretamente tutte le clausole dei contratti, ma che comunque era uguale a quella seguita da tutti gli altri intermediari negli anni precedenti e, valga il vero, negli anni successivi. Il tempo stringe e la voce cala e non vi sto a leggere le pagine del bilancio, ma leggetele voi. È questo. Cioè non è che possiamo fare un processo per falso in bilancio guardando i pro-forma; guardiamo il bilancio, guardiamo la nota integrativa, guardiamo il fatto, l'operazione. È descritta? È occultata? Al contempo, la banca, facendo proprie le raccomandazioni degli organi di vigilanza, pubblicava unitamente ai bilanci dei prospetti pro-forma nei quali rappresentava quali sarebbero stati gli effetti a stato patrimoniale e a conto economico della rappresentazione contabile a saldi chiusi dei *repo* strutturati. È chiaro che è un modo di procedere che non lascia soddisfatti, è chiaro che non si riesce a comprendere come uno possa dare una prospettazione e la prospettazione contraria; ma è altrettanto che così ha stabilito il documento congiunto. Da lì nascono i pro-forma. A pagina 813 del documento di bilancio al 31/12/2012, quale allegato alla nota integrativa del bilancio Monte dei Paschi di Siena, e a pagina 447

quale allegato alla nota integrativa del bilancio consolidato, troviamo i prospetti pro-forma, la rappresentazione come derivati sintetici di rilevanti operazioni in *repo* strutturati a lungo termine, con l'illustrazione di effetti e con la rappresentazione unitaria dei differenti contratti rispettivamente in stato patrimoniale e conto economico. Nello stesso bilancio al 31/12/2012 la banca, a pagina 108 della nota integrativa, dà quindi un'illustrazione semplice, ma assolutamente conforme alla contrattualistica della struttura del BTP 2034, nella quale era stata occultata dolosamente la perdita riportata a seguito della ristrutturazione del veicolo "Alexandria". E lo ripetiamo per la centesima volta "Nello stesso periodo la capogruppo ha concluso con Nomura una serie di operazioni, in particolare acquisto di BTP per nominali 3.050.000.000 di euro con scadenza 2034; l'acquisto del BTP attraverso un *asset swap transaction* composta da acquisti a termine di BTP e da *interest rate swap*, per effetto dei quali la banca Monte dei Paschi di Siena si è impegnata a pagare la cedola fissa incassata sui BTP in cambio di un interesse commisurato al tasso EURIBOR 3 mesi, maggiorato di uno *spread* calcolato su 3.050.000.000; cessioni a pronti di BTP, aventi un valore nominale di 3.050.000.000, a fronte di un ammontare di cassa pari a 3.102.000.000 euro quale corrispettivo comprensivo del rateo interessi maturato sui BTP sino alla data della transazione; *long term repo* con medesima scadenza dell'*asset swap* su BTP 2034 e impegno ad acquisto al termine da Nomura dei BTP 2034 con lo stesso valore nominale. Lungo la durata del contratto Banca Monte dei Paschi di Siena riconosce a Nomura un interesse commisurato al tasso EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno *spread* calcolato sull'importo ricevuto e Nomura riconosce a Banca Monte dei Paschi di Siena la cedola incassata sui BTP 2034. Con cessione" - parte del famoso rischio di liquidità - "di una *repo facility* a favore di Nomura con scadenza 1° settembre 2040, in base alla quale Nomura può utilizzare la linea di credito concessa consegnando alla Banca Monte dei Paschi di Siena BTP o titoli similari, sino a un valore complessivo massimo di 3.050.000.000 euro. La capogruppo percepisce da Nomura un interesse commisurato al tasso EURIBOR 3 mesi calcolato sul corrispettivo versato a Nomura a fronte della consegna di tali titoli oltre a una commissione calcolata sull'ammontare della linea di credito concessa", sappiamo ancora 3.050.000.000 euro. "I contratti posti in essere prevedono, in caso di *default* della Repubblica Italiana, che la controparte possa consegnare titoli del medesimo emittente, ma differenti da quelli oggetto del contratto di *repo*, cosiddetta *cheapest to delivery option*". Stessa sintetica, ma non certo censurabile, descrizione è fornita a pagina 109 della nota integrativa per la struttura in BTP montata con Deutsche Bank per occultare le perdite del veicolo "Santorini" destinato tuttavia ad impattare, al contrario di "Alexandria", sul solo bilancio 2012 e non anche sui bilanci

2013, 2014 e 2015 in quanto smontata nel 2013. E non vi leggo la pagina 109. Riassumendo: il nuovo *management* evidenzia le perdite occultate nelle strutture contrattuali montate con Deutsche Bank e Nomura e la spesa in conto economico; descrive in nota integrativa, conformemente alla realtà contrattuale, i differenti negozi stipulati dal precedente *management* con le banche d'affari straniere; dà una spiegazione, non condivisa da questo Ufficio, in nota integrativa e precisamente nella parte dedicata alle politiche contabili, delle ragioni per le strutture contrattuali vengono appostate a saldi aperti; pubblica in allegato alla nota integrativa gli effetti sul bilancio della diversa appostazione a saldi chiusi. Si tenga presente che lo stesso Tribunale compie correttamente il giudizio di sintesi sulle operazioni qualificandole come derivati di credito sintetico e il giudizio contabile su questi elementi. Su questi elementi. Sugli stessi elementi ostesi in bilancio. Perché, al contrario di Consob, che ha avuto bisogno della prova dell'inesistenza dei titoli di stato per Nomura, il Tribunale non ne ha avuto bisogno perché ha compreso perfettamente l'indifferenza degli stessi rispetto al complessivo schema negoziale. E, di fronte a questo quadro, il Pubblico Ministero, per ulteriormente capire che cosa mancasse, chiede all'ingegner Bivona il 10 ottobre 2019, pagina 65, "Ecco, su questo le volevo chiedere l'illustrazione dell'operazione, l'illustrazione, non il giudizio, non la valutazione su che cos'è questa somma di contratti in collegamento negoziale; i contratti in nota integrativa lei rispetto all'illustrazione che ne ha fatto la banca e alle illustrazioni che sono state fatte delle clausole, anche quelle che rendono l'operazione, l'ho imparato da lei, più evidentemente un derivato, che cosa rimprovera, che cosa manca in nota integrativa in ordine alla illustrazione dei fatti, non al giudizio dei fatti?", Bivona "Scusi, per prima cosa io leggo il conto economico e lo stato patrimoniale", "No, la mia domanda è su pagina 108 della nota integrativa e le chiedo: rispetto ai contratti, sintetizzati evidentemente perché sono centinaia di pagine, rispetto alla sintesi di questi contratti fatti in nota integrativa del bilancio a lei da tecnico che cosa rileva, che cosa manca, che cosa è stato omissso?", "È stato omissso di dire che le operazioni erano CDS e non erano titoli di stato", "Non ci siamo. Questo è il giudizio sull'operazione. Io le chiedo: rispetto al contratto così come presentato di acquisti in *asset swap*, il contratto di *repo* e il contratto di *repo facility*, ne ho collassati due, acquisto di BTP e *interest rate swap* e ho detto acquisti in *asset swap*, rispetto a questa illustrazione che è stata fatta lei che cosa rimprovera alla banca?", "Di aver nascosto che l'operazione era un CDS". Poi continuiamo, "Va bene, non ho altre domande, Presidente". Lo studio della corretta contabilizzazione di operazioni similari secondo i principi di contabilità internazionale, veniva fatto oggetto quindi di studio in un documento preparato dallo *staff* dell'*International Financial Reporting Standards* -

IFRS - *Foundation* per un pubblico incontro del 12-13 novembre dell'IFRS *Interpretations Committee*. Come per il documento congiunto dell'8 marzo 2013 anche in questa occasione il caso studiato ricalcava molto, ma molto da vicino il problema contabile relativo alle strutture in BTP negoziate da Monte dei Paschi di Siena e in particolare la struttura negoziata con Nomura. Il documento è agli atti della relazione contabile del professor Tasca e non ve lo sto a rileggere nel mio improbabile inglese. È evidente come i tre negozi presi ad esempio dal Comitato siano sovrapponibili alle complesse strutture negoziate da Monte dei Paschi di Siena consistenti in acquisto di BTP, *interest rate swap*, *repo* dei medesimi titoli per finanziarne l'acquisto con durata coincidente con la scadenza dei BTP. Il Comitato Internazionale di Interpretazione dei Principi Contabili Internazionali concordava sulla circostanza che il flusso finanziario delle tre operazioni collassava nella replica di un contratto derivato di assicurazione tra virgolette sul fallimento dell'emittente dell'obbligazione sottostante, "Sulla base del paragone sopra, pensiamo che i tre negozi hanno un flusso finanziario netto equivalente a quello di un *credit default swap*. Comunque questo fatto da solo non significa che il presentatore debba allegare i tre contratti, ma la assimilabilità delle tre operazioni alla sostanziale replica di un derivato sintetico non avrebbe comportato per ciò solo la necessità di aggregare contabilmente le tre transazioni". Perché? Non lo so, mi sembra irragionevole, ma questo è quello che ha detto l'IFRS. "Residuando un elevato livello di capacità valutativa nel considerare la singola negoziabilità di ciascuna operazione. *The assessment will require a considerable level of judgement*" (fonetico), un considerevole livello di capacità di giudizio; forse la traduzione "discrezionalità tecnica" è un po' ardita, "*judgement*". La non immediata sovrapponibilità tra replica di un *credit default swap* sintetico e appostazione a saldi chiusi non appare facilmente intellegibile, non è condivisa da questo Ufficio, non è condivisa dal Tribunale, ma è il quadro consegnatoci dai regolatori, tutto centrato su un ambiguo concetto di *business purpose*. Del resto, Banca d'Italia ufficialmente aveva qualificato il complesso dei contratti montati sui BTP 2034 come la replica di un derivato di credito su rischio Paese, ma né Banca d'Italia né Consob, alla quale Banca d'Italia aveva comunicato la propria relazione ispettiva, nella parte dedicata ad "Alexandria" avevano mai richiesto che fosse appostata in bilancio come un derivato di credito. Si legge infatti nella relazione dell'ispezione conclusa il 9 marzo 2012, nell'allegato 3 "I riferimenti per la Consob" si legge "Lo schema dei flussi di cassa della complessiva struttura acquisto di BTP più *asset swap* più *repo* più *repo facility*, definita in breve struttura BTP 2034, replica quella di una posizione *short* in un CDS sintetico in cui Monte dei Paschi vende protezione su rischio Italia a Nomura su un nozionale di 3.050.000.000, dietro corresponsione di un premio

annuale, *running*, pari a 44 *basis point*". Ma né Banca d'Italia né Consob, quest'ultima almeno per tutto il periodo dei reati contestati nel presente procedimento fino alla delibera 19459 dell'11 dicembre 2015, hanno valutato che Monte dei Paschi di Siena dovesse appostare la struttura BTP 2034 come un unico contratto derivato. Si badi che il rapporto ispettivo alla Banca d'Italia nel 2012 non è frutto di una valutazione di un singolo, non è il genio del Capotin (fonetico); si tratta di un atto formale dell'istituzione sottoposto a una rigorosa procedura. Su questo avevamo interrogato Scardone il 15 aprile del 2015, ma vi risparmio le sue dichiarazioni. Che cosa non ha soddisfatto in questo percorso? Poco importa, in fin dei conti poco importa rileggere ora l'ordinanza di imputazione coatta del 21 aprile 2017. Due però sono le osservazioni. Scriveva il Giudice "Peraltro non può osservarsi che nella nuova gestione di Monte Paschi vi sia stato un *quid pluris*, il rinvenimento nel mese di ottobre 2012 del contratto sottostante - tralasciando le suggestioni costitutive del presunto rinvenimento tardivo da parte di Viola del *mandate agreement* relativo alla natura occulta dell'operazione di ristrutturazione delle *notes* Alexandria o del mancato reperimento dello stesso da parte della Guardia di Finanza durante una precedente perquisizione nel maggio di quell'anno - che disvelava e confermava in modo ineccepibile la natura di derivato sintetico dell'operazione così dovendosi respingere, a partire da quella controversa *discovery*, qualsiasi tesi sull'induzione in errore del nuovo *management* in ordine alla reale natura dell'operazione e agli inevitabili effetti sull'elemento soggettivo dei reati". Ecco, purtroppo siamo a giudizio per una valutazione clamorosamente erronea. Il *mandate agreement*, laddove fosse poi stato necessario per la comprensione dell'intera operazione, garantiva semplicemente il collegamento giuridico tra i costi sopportati da Nomura nella ristrutturazione delle *notes* Alexandria e il ribaltamento degli stessi sulla struttura contrattuale articolata nei contratti di acquisto, BTP, IRS, e *repo*. I tre contratti integrano un derivato sintetico a prescindere dal *mandate agreement*, non c'entra assolutamente niente. Il *mandate agreement* è la prova provata dell'occultamento della perdita. Quest'ultimo accordo spiega semplicemente perché la protezione di rischio Italia venduta da Monte dei Paschi di Siena a Nomura, ovvero nell'opposta versione, la remunerazione del *repo* in un'operazione di *carry trade* non fosse a prezzi di mercato. Questo ci dice il *mandate agreement*; ammesso e non concesso che fosse agevole determinare il prezzo di mercato in un prodotto totalmente illiquido come un CDS con scadenza venticinquennale e tantomeno determinare il corretto prezzo del *repo*. Ma in alcun modo incide sulla natura dell'operazione di finanza strutturata; o meglio, potrebbe incidervi, ma sotto un altro profilo perché il *mandate agreement* è la prova del motivo illecito sotteso alla conclusione di questi negozi, con queste modalità, le sole idonee a

occultare la perdita. Ecco, sotto questo profilo sì, ma non certo perché danno la spiegazione della natura delle tre operazioni contrattuali. Sul punto comunque il Pubblico Ministero ha fatto una domanda al Consulente Tasca, 11 giugno 2019, pagina 15, “Una precisazione: il cosiddetto ritrovamento del *mandate* va a incidere sul collegamento fra la ristrutturazione delle *notes* Alexandria e l’operazione “Alexandria”, quindi sull’occultamento della perdita, ma non va a incidere sulla rappresentazione a saldi aperti o saldi chiusi”, Tasca “No, la rappresentazione a saldi aperti o a saldi chiusi è una scelta che gli amministratori fanno in costanza rispetto all’esposizione in bilancio a partire dalla data della sottoscrizione, quindi per il 2008 e il 2009, se parliamo di “Alexandria” e “Santorini” nel loro insieme, ed è una costanza nella rappresentazione che manterranno fino almeno al 2015, che è il momento nel quale noi tecnicamente siamo chiamati a rispondere”. Pubblico Ministero “Quindi è corretto che il cosiddetto ritrovamento del *mandate* nulla ci dice, non può in alcun modo essere utilizzato per spiegare una rappresentazione contabile a saldi aperti e una rappresentazione contabile a saldi chiusi? Riguarda un’altra circostanza, l’occultamento della perdita e il collegamento fra le due operazioni, la ristrutturazione delle *notes* e l’operazione di finanza strutturata classificata, secondo questo Ufficio, come *credit default swap* sintetico”. Sul punto si apre un lungo siparietto innescato dalle Parti Civili, che forse, non riesco a capire perché contrastino il Pubblico Ministero in questo accertamento. Ostacolano sicuramente la lettura delle trascrizioni e quindi dobbiamo passare a pagina 17 con un’ulteriore domanda “Era possibile occultare la perdita tramite un’appostazione di questa operazione che per brevità indico come *credit default swap* sintetico, tramite la effettiva appostazione a saldi chiusi come *credit default swap* sintetico indicando sin dal momento iniziale il *mark to market* negativo?”, “No. Al contrario, era più facile occultare la perdita tramite l’appostazione a saldi aperti, diciamo che l’abbiamo scritto anche qui, magari qualcuno non l’ha letto, ma noi abbiamo prodotto sei consulenze tecniche, e questa è la sesta, quindi c’è un portato storico abbastanza accumulato, e purtroppo non riusciamo a produrre su tutte ogni volta le stesse cose che abbiamo detto, però dicevo è chiaro nella rappresentazione a saldi aperti l’esposizione delle passività al valore nominale consente di fare una cosa che non è pensabile si faccia con il *credit default swap*”. Ma, ribadisco, l’equivoco più grave di fondo è confondere i piani dell’esauritiva rappresentazione dell’operazione con quella della erronea, ripeto, erronea a parere di questo Ufficio, erronea a parere del Tribunale rappresentazione contabile. Chi legge la descrizione dell’operazione rappresentata in bilancio non può non convergere sul fatto che i flussi netti finanziari generati dai contratti siano equivalenti a quelli di un derivato di credito su debito pubblico italiano a 25 anni, con consegna fisica

dei titoli o meglio, come è stato accertato solo da questo Ufficio, in assenza dell'effettivo scambio del sottostante e che, come ha spiegato la stessa banca, il primo e più importante rischio che l'operazione sottende è centrato su un merito creditizio della Repubblica Italiana, doppiamente scontato da Monte dei Paschi sia in ragione della clausola di *early termination* del *repurchase agreement* in caso di default della Repubblica Italiana, cui segue la consegna del più economico fra i titoli emessi dalla Repubblica per lo stesso nozionale dei BTP 2034, *cheapest to delivery option*, sia per effetto dell'impegnativo meccanismo di collateralizzazione giornaliera che drena a garanzia di Nomura tanta più liquidità da Monte dei Paschi di Siena quanto peggiora il merito creditizio della Repubblica Italiana. Sicché al rischio di credito si accompagna un enorme rischio di liquidità di cui si è parlato pochissimo, ma è il primo rischio che l'autorità di vigilanza evidentemente deve mettere sotto lente quando esamina una propria banca. C'è pacificamente illustrato in nota integrativa e chi ha gli strumenti per leggere il bilancio - certo *in primis* il socio rappresentante della Bluebell Partners Limited - non può non comprenderlo. La conseguenza che non è stata tratta da questa chiara esposizione nel cumulo dei contratti è la rappresentazione contabile unitaria come un unico derivato di credito e questo è proprio in virtù degli spazi interpretativi forniti dal tavolo tecnico dei tre organi di vigilanza che non a caso precede la scelta di rappresentazione a saldi aperti e per questo i bilanci successivi al 31/12/2011 non sono idonei ad ingannare alcuno sul tipo di operazioni compiute. Si può discutere se siano conformi ai principi contabili internazionali, ma non si può dubitare che le operazioni di finanza strutturata siano state pienamente ostese e sia stato disvelato come in esse siano state occultate fraudolentemente delle perdite proprio utilizzando una particolare modalità di contabilizzazione, utilizzata peraltro sia prima sia dopo anche da altri istituti di credito per operazioni similari. L'allegazione dei pro-forma è qualcosa di ulteriore rispetto alla scelta opinabile, a nostro giudizio errata, di mantenere la contabilizzazione a saldi aperti e la spiegazione di tutti gli effetti che dalla diversa contabilizzazione delle stesse operazioni spiegata in nota integrativa si sarebbero riverberate in conto economico e stato patrimoniale. Non vi tedio su quali siano state le ulteriori acquisizioni da parte di questo Ufficio nel procedimento Mussari + altri. Le sintetizzo soltanto: per quanto riguarda "Santorini" si è accertata l'assenza di un reale rapporto trilaterale nell'operazione "Santorini" essendo le parti effettive del negozio Deutsche Bank e Monte dei Paschi, limitandosi Abax Bank ad agire su mandato di Deutsche Bank unitamente alla fittizietà e alle scommesse (inc.) proprietari di Deutsche Bank; per quanto riguarda Nomura l'indisponibilità in capo a Nomura dei titoli formalmente girati nell'operazione BTP 2034. Prima di accingermi alle conclusioni, voglio insistere su un

ulteriore punto molto presente negli scritti delle Parti Civili in ordine al supposto movente, come se fossimo in un omicidio, per gli insussistenti delitti di false comunicazioni e agiotaggio ovverosia la procedura per la concessione degli aiuti di stato tramite i Monti bonds, terminata a novembre del 2013. Ecco, su questo ho già ricordato l'analisi del documento effettuata dal direttore Parascandolo in udienza, ma, oltre alla lettura del documento che è sempre la cosa migliore, in particolare il paragrafo 3.6, concessione peraltro terminata a novembre 2013, dopo che su questa vicenda e sulla contabilizzazione di queste operazioni era stato acceso un faro enorme in tutte le assemblee possibili immaginabili, anche dalla dottrina, anche da professori universitari; il nostro Consulente Tecnico è intervenuto prima dell'approvazione del bilancio per dire la sua e per suggerire quale dovesse essere la corretta appostazione contabile. Sul punto però trovo interessante richiamare anche la deposizione del Teste Onofri del 16 luglio 2019, pagina 8, "Anche qua noi non abbiamo mai partecipato ovviamente a questo tipo di interlocuzione né con Banca d'Italia direttamente né col MEF della Commissione Europea. Anche qua ci limitiamo a riportare le informazioni che ci dà Banca d'Italia su questo aspetto, nonché riportiamo anche una parte del documento della Commissione Europea, che non è pubblica, perché qui uno dei temi sollevati era se la Commissione Europea avesse in qualche modo esaminato gli impatti di queste due operazioni sulla situazione della banca e quindi se avesse in qualche modo valutato il diverso impatto di una contabilizzazione come derivati. Quello che riportiamo nella nota è che in una sezione di questa documentazione della Commissione Europea viene esplicitamente indicato che la Commissione ha fatto le sue valutazioni anche sugli impatti che ne sarebbero derivati da questa diversa contabilizzazione e quindi è un aspetto che dalla Commissione Europea, almeno da quanto poi ci ha confermato Banca d'Italia, è stato esaminato". Pagina 9 "Per quanto riguarda gli aspetti più di vostra competenza in questo svolgersi di vicende voi avete rilevato, il primo *restatement*, il pro-forma e poi alla fine il secondo *restatement*, avete rilevato degli aspetti che possono essere stati decettivi nei confronti dei mercati e avete ritenuto di censurare questi aspetti o non avete rilevato questi aspetti decettivi?", Onofri "Noi, come ho illustrato nel corso dell'istruttoria, ovviamente abbiamo fatto dare delle informazioni. La banca si è sempre ovviamente dichiarata disponibile, in alcuni casi glielo abbiamo chiesto, nel dare questo tipo di informazioni anche ulteriori nella nota integrativa, nella rappresentazione di questa operazione. Quindi dal nostro punto di vista, in presenza di una complessità, di un'incertezza, visto che poi quello che è emerso sono informazioni che nascono all'origine e quindi al di fuori del patrimonio anche degli amministratori che sono oggetto di questo processo, esatto, che erano in carica, quindi noi non abbiamo

riscontrato alcun tipo di problematica su questo punto”. Pubblico Ministero “Vi è stata ottemperanza via via alle disposizioni che la Consob ha dato?”, Onofri “Sì”. Sul punto poi di come fosse diffusa questa prassi ricordo la deposizione di Scaramella, 28 maggio 2019, pagina 37, “Sulla base di quello che ci comunica la Consob altre banche che avevano fatto operazioni similari erano: Banca Intesa, Banco Popolare e Unicredit”, “Sì” - dice il Pubblico Ministero - “Banca Intesa c’aveva una peculiarità, che i titoli ce li aveva già in pancia”, Scaramella “Sì, sì, entriamo in tecnicismi un pochino”, non è un tecnicismo, è la cosa più importante, Scaramella “Allora, diciamo che le operazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena sono le uniche, sulla base degli accertamenti che abbiamo effettuato, che avevano la cosiddetta “doppia gamba” - cioè l’occultamento della perdita - “cioè sono state realizzate in compensazione di altre operazioni”, “Okay, ma questo riguarda il profilo di occultamento della perdita sulla quale *nulla quaestio* e che comunque è sbiancata dopo il 2012. Quindi diciamo che questo riguarda un altro processo, quello dell’occultamento della perdita, qua stiamo soltanto parlando dei profili bilancistici. Quindi, a prescindere dall’occultamento della perdita e quindi dalla mancata ostensione del valore corretto di queste operazioni di finanza strutturata, operazioni analoghe, cioè acquisti di titoli di stato in *asset swap* e poi ridati gli stessi titoli di stato in pronti contro termine, in *repurchase agreement*, al venditore iniziale con scadenza dei titoli compravenduti pari alla durata del REPO ce li avevano altre banche?”, Scaramella “Ce li avevano altre banche sulla base di quello che ci dice Consob”, Pubblico Ministero “E anche altre banche hanno fatto i pro-forma?”, Scaramella “No. Allora, da quello che abbiamo riscontrato le altre banche hanno dato comunicazione nelle note integrative, in relazione al documento numero 6 dell’8 marzo” - il famoso documento del tavolo congiunto - “comunicazione a partire dal 2012” - mai fatto in precedenza - “però i prospetti pro-forma, per quanto rammento, li ha fatti soltanto Monte Paschi”, “E le altre banche che hanno detto?”, “Hanno dato una comunicazione in nota integrativa, che era poi la comunicazione richiesta dagli organi di vigilanza riuniti. Cioè sostanzialmente dovevano argomentare per quali motivi mantenevano la contabilizzazione a saldi aperti e in particolare dovevano dare atto, dovevano dare evidenza che non sussistevano uno o più dei famosi quattro requisiti previsti dallo IAS 39 e dalle *Implementation Guidance*, all’esito delle quali il prodotto doveva essere considerato come un prodotto unico derivato. Quindi ogni banca ha dato la sua informativa motivando per quale motivo non sussistevano uno o più di quei requisiti”. Pubblico Ministero “E le altre banche poi li hanno smontati questi prodotti o ce li hanno ancora in bilancio?”, Tenente Scaramella “Sono quasi tutti quanti scaduti; adesso nel dettaglio non lo rammento, però sono posizioni che ad oggi sono diminuite in

modo considerevole a livello di valori nominali". Sullo stesso oggetto, Onofri 16 luglio 2019, pagina 29, distingue tra Banca Intesa e Popolare e Unicredit, perché, ripeto, Banca Intesa i titoli ce li aveva, la domanda la pone l'Avvocato Apa "Unicredit e Banco Popolare avevano contabilizzato a saldi aperti?", Onofri "Aperti", "Ricorda anche quale fosse l'ammontare delle operazioni di Unicredit e Banco Popolare?", "Unicredit, se non ricordo male, 3,5 miliardi, questo è l'ordine di grandezza, Popolare più piccola, forse 500 milioni", Apa "A me risulta 5 miliardi e 1 miliardo, possibile?", Onofri "Forse, non mi ricordo perché poi dopo sono state diminuite nel tempo. Forse non mi ricordo la fase iniziale". Apa "Mi può confermare anche o dire se la stessa Monte dei Paschi avesse per importi minori fatto analoghe operazioni" - quelle di cui aveva parlato all'inizio della requisitoria Parascandolo - "indipendentemente da "Alexandria" e "Santorini" che avevano le stesse...?", Testimone "Credo che sia riportato in una nota, sì, più piccole di importo, sicuramente con una tempistica un po' diversa, però erano chiamiamole analoghe, però le altre avevano delle peculiarità maggiori". Apa "Ricorda se ci fu appunto...? Lei appunto sta parlando anche di questa interlocuzione, anche in occasione di questo *restatement* del 23 febbraio 2013, ricorda se ci fu con la Banca Monte dei Paschi di Siena in quello stesso contesto temporale anche un'interlocuzione circa la scelta di mantenere una contabilizzazione a saldi aperti da parte della banca? Se la banca vi fornì anche dei supporti sulla cui base poi questa decisione era stata assunta?", "Sì, sì, certo. Noi, oltre all'aspetto del *restatement*, abbiamo iniziato subito ad approfondire anche l'aspetto della contabilizzazione, chiamiamola a saldi aperti o a saldi chiusi", "Ricorda, per esempio, se voi richiedeste e vi fu consegnato anche un parere di Pricewaterhouse che aveva ad oggetto proprio la contabilizzazione?", e continuiamo così. Ma il problema è che queste operazioni, portate come operazioni che facevano guadagnare le banche sul margine d'interesse, erano operazioni che da sempre venivano vendute anche per i profili contabili. Cioè queste, come ben illustrato dal Tribunale, erano operazioni in cui la possibilità di contabilizzarle a saldi aperti era l'*atout* che li rendeva ancor più interessanti. Quando l'odierna Parte Civile, in qualità invece di responsabile dell'importantissimo settore per una banca d'affari del *fixed income* di Goldman Sachs, contatta Baldassarri di Monte dei Paschi di Siena per proporre lo stesso prodotto - evidentemente non è mai lo stesso prodotto, cioè lo stesso schema negoziale, che è lo schema di acquisto di titoli di stato finanziato a sua volta da un *repo* che si conclude nello stesso momento, titoli in *asset swap* con scambio delle cedole e quindi hai un intermediario che non ci mette né i soldi né i titoli, assume una posizione di rischio questo è il prodotto, lo stesso, lo abbiamo ripetuto cento volte - quando, in veste di *sale manager* - adesso non mi ricordo bene la qualità precisa, ma

comunque c'è in fondo alla mail di Goldman Sachs - contatta Monte dei Paschi - qui il sottostante non è debito sovrano italiano, ma di altri Paesi - rispetto a un prodotto oggettivamente complicato, perché noi la stiamo facendo semplice, ma sono cose non immediatamente percepibili, e rispetto a una struttura negoziale delle solite cento pagine in inglese, la *brochure* di tre pagine, la mail di quattro fogli che sintetizza perché comprarli mette in un pagina le considerazioni in merito al trattamento contabile dell'operazione: "Sulla base di operazioni simili effettuate ci aspetteremo la seguente impostazione contabile dell'operazione. Ovviamente Monte dei Paschi dovrà verificarla al suo interno, poiché Goldman Sachs non fornisce consulenza su aspetti contabili, legali e fiscali legati all'operazione, *disclaimer*. Le obbligazioni acquistate sono classificate in *available for sale* e sono iscritte a bilancio fra gli impieghi, come *loans against cash received* (fonetico). Lo *swap*, Monte dei Paschi paga fisso e riceve variabile, è disegnato come uno strumento di *hedging*. Il contratto di *repo* è classificato come *collateralized borrowing* (fonetico), a costo ammortizzato. Sulla base di queste impostazioni, i movimenti dovuti alla variazione del tasso d'interesse sulle obbligazioni e sullo *swap* hanno impatto netto pari a zero. La variazione" - questo è proprio interessante - "del valore dell'obbligazione a fronte della variazione dello *spread* di credito va a patrimonio. Il ritorno generato dall'*asset swap*, 6 mesi EURIBOR più *spread*, rappresenta, *interest income*, il costo effettivo pagato sul finanziamento, 6 mesi EONIA *spread* rappresenta un *interest expense*. Cambiamenti di valore dell'opzione, *cheapest to delivery embedded*, ma il contratto di *repo* sono iscritte a conto economico".

Veniamo alle conclusioni. L'imputazione di false comunicazioni sociali si compone di due distinti elementi: sia nel caso "Santorini" sia nel caso "Alexandria" abbiamo un deliberato occultamento, da parte di soggetti diversi da quelli per i quali oggi si chiede il proscioglimento, di significative perdite maturate nel 2008 e nel 2009 tramite due complesse operazioni di finanza strutturata. L'occultamento è reso possibile proprio dalla contabilizzazione parcellizzata dei diversi tronconi di ciascuna operazione spalmata su un ampio arco temporale. Quindi la modalità di rappresentazione contabile a saldi aperti era funzionale all'occultamento della perdita. L'emersione delle perdite con il *restatement* del 6 febbraio 2013, le indicazioni ricevute dagli organi di vigilanza nel tavolo tecnico dell'8 marzo 2013, la completa rappresentazione in bilancio delle operazioni e infine la comunicazione tramite i pro-forma di una diversa e - a giudizio di questo Ufficio - corretta modalità, corretta quella dei pro-forma - di rappresentazione contabile delle stesse operazioni a saldi chiusi, rendono insostenibile l'intenzionalità decettiva, giusta l'interpretazione che del riformato diritto ex articolo 2622 ha fornito la Suprema Corte a Sezioni Unite nella recente pronuncia in tema di false comunicazioni

sociali, la famosa Passarelli, Cassazione 22474 del 2016: “Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”. Nel corpo della sentenza “Viene tuttavia precisato che non qualsiasi difformità dal modello legale di bilancio determina, quasi si tratti di un meccanismo automatico, la falsità del bilancio stesso. Si deve viceversa fare riferimento alla idoneità del dato falsamente esposto ad indurre concretamente in errore il lettore del documento, in una dimensione di significativa valorizzazione della qualità del falso”. Sempre nel corpo della sentenza “Il falso insomma deve essere tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d’insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Da questo punto di vista la rilevanza altro non è che la pericolosità conseguente alla falsificazione”. Non c’è idoneità decettiva per quanto riguarda le comunicazioni sociali e tantomeno è prospettabile la manipolazione informativa del mercato da parte di coloro che in alcun modo avevano in precedenza partecipato a costruire l’ordito dell’occultamento delle perdite. Non dobbiamo qui discutere se la contabilizzazione a saldi aperti continuata dal nuovo *management* sia corretta o meno; non siamo l’*Interpretations Committee* dell’IFRS, non lo siamo; e poi anche lì qualche difficoltà ce l’hanno avuta. Forse noi ne avremmo avute di meno, consentitemi la battuta. Abbiamo già una risposta, l’abbiamo sempre data noi come Ufficio della Procura, l’abbiamo ricevuta dal Tribunale. Non lo è, non lo è soprattutto alla luce di tutti gli elementi che sono stati scoperti nell’istruttoria penale condotta da questo Ufficio. Dobbiamo qui discutere se il complesso delle informazioni fornite nelle comunicazioni sociali sia intenzionalmente diretto ad ingannare i soci, il pubblico e il mercato al fine di conseguire un ingiusto profitto e se per tale reato sia sostenibile in giudizio l’accusa - o meglio, l’abbiamo sostenuta finora. Al termine di questa istruttoria dibattimentale la risposta negativa è la diretta conseguenza dei fatti sopra rappresentati e nell’istruttoria avvenuta innanzi a questo Collegio. Anche laddove non si ponga un problema di soglie per la configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, semestrale del 2015, unico reato contestato nella nuova formulazione, manca in radice il carattere decettivo proprio del delitto previsto e finanche rafforzato nel novellato articolo 2622, l’esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in modo concretamente idoneo a indurre a altri in errore. E manca, se possibile, in modo ancor più patente la materialità così descritta così

descritta in gergo del diritto di agiotaggio. Con specifico riferimento a questo punto rimando alla lettura della nota Consob 14 giugno 2017 a pagina 10, “Riflessi sull’informazione al mercato”. E ancora, Scopelliti, udienza del 12 settembre 2019, pagina 5, “Dal 2008 al 2012 noi abbiamo fatto le nostre contestazioni. I bilanci riguardavano fino al 2012, non solo 2012, però quelli successivi, essendo intervenuto il pro-forma ed essendo intervenuto già il primo *restatement*, il primo aggiustamento, cioè il *fair value* del *repo*, abbiamo considerato che l’informazione era a disposizione dell’investitore”. Pubblico Ministero “Sì, forse c’è qualcosa da correggere a livello temporale nel senso che il tavolo congiunto e i pro-forma escono quando?”, “Escono nel 2013 mi sembra con riferimento al bilancio 2012, sì, sì. Facevo riferimento, quando parlavo del 2012 parlavo del bilancio, cioè come data” - 31/12/2012, era una cosa del 2013 - “Dell’approvazione del bilancio”, “Esatto, come data di riferimento dell’esercizio, non come data diciamo cronologica”. Concludere questo processo per i Capi A2 e A3 è abbastanza semplice. Abbiamo dei fatti non conformi al modello legale, al fatto tipico. Anche questa è una cosa singolare, è un po’ come se ci fosse stato un rinvio a giudizio per un omicidio in attesa di vedere il cadavere, e quindi anche qua abbiamo avuto un rinvio a giudizio per due fatti pacificamente sotto soglia. Il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma non era previsto prima, ma tant’è, fare un processo per cinque capi d’imputazione o per tre non cambia molto. Lo chiediamo adesso. Il Pubblico Ministero chiede che per i fatti indicati ai Capi A2 e A3, tutti gli Imputati siano mandati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Mancando in radice qualsiasi capacità decettiva dei bilanci e delle comunicazioni al mercato, il Pubblico Ministero chiede l’assoluzione degli Imputati per i Capi A1, B e C perché il fatto non sussiste.

QUESTIONI PROCESSUALI

PRESIDENTE - Per le conclusioni delle Parti Civili le udienze sono fissate al 9 e al 16 luglio, come aveva anticipato il Tribunale. Pensate che qualcuno possa essere pronto il 9 luglio oppure no? L’intesa con voi era questa, che vi avremmo lasciato... vediamo chi è disponibile. Questo lo chiediamo a voi anche perché mentre parlavate è uscito il provvedimento della Presidenza del Tribunale, dove si dice che l’attività è ripresa, riprenderà, ma questo non esonera assolutamente dal rispetto dei protocolli in vigore, perché il COVID c’è ancora. Noi riprendiamo a lavorare, ma è notorio. Quindi corre l’obbligo a questo Presidente di fare in modo che comunque i protocolli vengano rispettati. Questa era l’ottica del mio provvedimento meramente organizzativo del 27

maggio per cui siamo noi che vi chiediamo se venite, se vi fate sostituire, con quale modalità intendete partecipare. Come volete fare?

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Io sono l'Avvocato Pomari. Mi faccio portavoce di alcuni colleghi fuori foro che chiedevano se è possibile, nel caso in cui optassero per il deposito oltre che delle conclusioni scritte di una memoria, farlo a mezzo PEC o sempre con sostituzione in udienza.

PRESIDENTE - La memoria può anche essere fatta con la PEC, le conclusioni scritte e quant'altro no, devono essere depositate in udienza. Questa è la norma e qualcuno deve venire qui a farlo per lui. Questo è imprescindibile.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Noi di Milano ci siamo già messi a disposizione.

PRESIDENTE - Già che ci siamo depositate anche la memoria, questo per non intasare la Cancelleria di mail. Vi chiedo collaborazione anche sotto questo profilo perché allo stato la Cancelleria sta reggendo, ma non è in grado di essere invasa da tutte le mail col numero di processi che abbiamo noi. Per cui se qualcuno vuol venire venga e mi si dirà chi e quando, nell'occasione in cui viene porterà ovviamente le sue memorie e sostituirà ovviamente qualcun altro, no?

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Sì, noi ci siamo già messi a disposizione. Era per capire, siccome molti chiedevano se fosse...

PRESIDENTE - No, se qualcuno viene depositate tutto insieme, cioè è inutile che lo mandiate là.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Okay.

PRESIDENTE - Anche un supporto informatico insieme, se è lunga. Qualcuno deve venire.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Faremo presente che chi è già in grado ci può mandare per il 9 luglio il tutto e che l'ultima data disponibile è quella del 16, ai colleghi.

PRESIDENTE - Prima dell'estate sì, ma Avvocato, forse non ha capito, non è che lei può dire "Veniamo il 9 o veniamo il 16". Dobbiamo disciplinare, chi deve fare il sostituto viene qua...

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - No, certo, noi dobbiamo scrivere però...

PRESIDENTE - Lei è generica. Chiedo all'Avvocato, perché lei ha le deleghe in sostituzione di questi Avvocati?

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Io sostituisco una decina di Avvocati, farò presente che...

PRESIDENTE - Perfetto. Vuole anticipare che concluderà lei il 9 per lei e per tutti i dieci? Allora mi aiuta, sennò non serve a niente, stiamo qui a parlare del nulla.

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Adesso la data non gliela so dire perché non posso impegnarmi per i colleghi per il 9, quindi devo sentire loro se saranno in grado...

PRESIDENTE - Vediamo, perché sennò abroghiamo l'udienza del 9, di sicuro il 16 siete pronti...

PARTE CIVILE, AVV. POMARI - Il 16 indubbiamente.

PRESIDENTE - Avvocato Minestroni, vi avevamo già promesso che non saremmo stati, perché non concludiamo prima dell'estate, questo è evidente, quindi che non vi avremmo messo premura. Vogliamo andare direttamente al 16? Lo chiedete voi e basta. Abbiamo già le udienze calendarizzate per dopo, mi deve solo dire, Avvocato Minestroni, se vuole venire già il 9 oppure preferisce il 16.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Anzi, io le vorrei un'altra cosa...

PRESIDENTE - No, non dica l'altra cosa, mi dica quale data vuole.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Il 10 settembre. Io vorrei concludere per ultimo il 10 settembre. C'è una ragione, perché è una conclusione, la vorrei fare per ultimo come Parte Civile e le anticipo già che non sarà breve la conclusione nel senso che dovrò ripercorrere...

PRESIDENTE - Sì, non sarà breve, Avvocato, ma noi calendarizziamo anche le conclusioni delle Parti, perché, glielo dico con chiarezza, nei miei processi non è che si comincia a parlare e poi non si sa quando si finisce, anche perché da nessuna parte si lavora così. Lei avrà del tempo che sfrutterà, avrà anche tutto il giorno, ma quello è. Non è che non sappiamo quando...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - No, no...

PRESIDENTE - Questo no, ma glielo dico proprio registrata: lei comincia alla mattina e alla sera ha finito. Nessuno va avanti così, o se si andava avanti così adesso non è più il caso, bisogna disciplinare, come abbiamo fatto fino adesso.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - A me basta.

PRESIDENTE - Quindi adesso ci ritiriamo un attimo, riguardiamo le date e poi ve le diciamo.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Poi un'altra cosa, che forse potrebbero chiedermi: per le conclusioni scritte da depositare qui...

PRESIDENTE - Devono venire o si fanno sostituire.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Devono essere personalmente i procuratori speciali che hanno ricevuto la costituzione o possono delegare anche altri colleghi?

PRESIDENTE - Avvocato, sono arrivati fin qua, tutto è validamente costituito, almeno sotto profilo processuale, quindi si ritorna alla situazione che è la rappresentanza dei Difensori di Parti Civili in queste conclusioni. Di nuovo, chi vuol venire viene, chi vuol farsi sostituire pure, ma noi lo dobbiamo sapere per evitare gli assembramenti. Tutto qui. Dobbiamo calendarizzare le presenze, è il discorso di prima.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - No, io mi riferivo proprio all'aspetto formale...

PRESIDENTE - È tutto in ordine, Avvocato Minestroni. Le Parti Civili sono tutte ritualmente...
su questo non c'è mai stata questione da parte di nessuno, neanche delle Difese, giusto?

DIFESA, AVV. APA - L'unica cosa. Se fosse possibile, io credo che in questo processo mai le Parti Civili abbiano avuto lo spazio che hanno avuto e meritoriamente...

PRESIDENTE - Non sento niente, Avvocato Apa.

DIFESA, AVV. APA - Dicevo, credo che mai come in questo processo le Parti Civili hanno avuto un tempo diciamo molto rilevante e quindi, se fosse possibile, nessuna opposizione a che magari l'Avvocato Minestrone possa depositare anche una memoria entro il 10 settembre, se però fosse possibile chiudere la discussione prima della pausa estiva, considerato che altre udienze sono state eliminate e c'è un altro mese di tempo per prepararsi alla discussione...

PRESIDENTE - Avvocato Apa, poiché comunque si va dopo l'estate, adesso noi ci ritiriamo, guardiamo un attimino le date, poi diamo dei calendari e che le Parti Civili ci facciamo sapere, proprio ai fini sanitari, chi vuol venire qua, chi vuol fare col Teams e chi non ci vuole venire proprio perché si fa sostituire, questo è. Ci ritiriamo.

PRESIDENTE - Vi diamo le date: 9 luglio e 16 luglio per le Parti Civili nell'ordine che riterranno, il 10 settembre e il 17 settembre la discussione delle Difese e poi tenetevi liberi, non si mai, ci portiamo avanti, l'1 e il 15 ottobre. Il 15 ottobre finiamo, è prevista anche la camera di consiglio. Tutte le udienze sono fissate alle 9,30, tranne il 17 settembre alle 10,30 perché abbiamo lo smistamento. Non vi saranno altre udienze.

PUBBLICO MINISTERO - Il 25 salta?

PRESIDENTE - Di cosa? Il 25 giugno l'abbiamo già cancellata, era già cancellata la volta scorsa. Ripeto: 9 luglio e 16 luglio per le Parti Civili, nell'ordine che riterranno, poi 10 settembre, 17 settembre, 1° ottobre e 15 ottobre. Le ultime due le abbiamo lasciate chiamiamole di riserva, ma non prendete impegni perché lo dobbiamo terminare. Ripetiamo gli orari, tutti alle 9 e mezza, tranne il 17 settembre, 10,30. Quindi per le conclusioni vi organizzate voi perché allo stato, per le Parti Civili non ci sapete dire. È chiaro che molti si limiteranno a depositare, immagina il Tribunale, le note scritte, invece gli Avvocati Minestrone e Falaschi avranno bisogno di tutto il giorno, pensa il Tribunale. La Cancelleria sa già che c'è un orario di inizio, che è alle 9,30, ma finché non vate finito, ovviamente poniamo, esempio, Avvocato Minestrone, che per il 9 chi ha solo cartaceo o deve parlare poco, comunque si faccia sostituire da qualcuno e invece il 16 luglio si può lasciare tutta la giornata intera all'Avvocato Minestrone, sennò invertite le Parti, vedete voi. Dica. Da qua al 16 luglio è un mese.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sì, trenta giorni. Da domani sono disponibili le registrazioni di Radio Radicale, però...

PRESIDENTE - Io ho già detto al fonico che oggi è martedì per cui entro venerdì sono a

disposizione non solo le registrazioni, ma anche le trascrizioni, tutto.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - È estremamente importante...

PRESIDENTE - Sì, Avvocato, gliel'ho già detto, venerdì c'è tutto, vero Gianluca? Questo processo ha la priorità, non è stata così lunga l'udienza e quindi è sicuro che ce la fanno per venerdì a depositare tutto. Li ho già avvertiti proprio per darvi il più tempo possibile da qua al 9 luglio.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Io questa sera, penso anche lei, manderò all'indirizzario...

PRESIDENTE - Quello che fate al Tribunale non interessa più...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Perché siamo in udienza normale, giusto?

PRESIDENTE - Di nuovo, l'ho già detto, sì, siamo in udienza normale, ma devo disciplinare l'accesso al Tribunale perché il protocollo del COVID resta, ma l'ho già detto, ho esordito così, Avvocato...

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Sì.

PRESIDENTE - Sta a voi organizzarvi, sennò devo far entrare, vedremo insomma.

PARTE CIVILE, AVV. MINESTRONI - Grazie.

PRESIDENTE - Però vi prego di evitare, se qualcuno vuol venire di mandarlo prima con la PEC. Chi viene lo porta lui, poi chi non vuol venire lo dice. Bisogna che o vengono o si fanno sostituire. Avvocato, contatti l'Avvocato Russo che ha scritto a noi, gliela do, prego, lo contatta lei, che venga uno e depositi le memorie per tutti, su questo vi potete organizzare. Risponda a lui e poi vediamo cosa ritenete di fare, se anticipare al 9 le Parti Civili, quelle scritte, o qualcuno che parla poco, insomma che se la sente di venire, e voi prendervi i vostri giorni e avere tutta la giornata a disposizione. Su questo il Tribunale non dice nulla. Per il resto, le Difese sono chiare; magari finiamo prima. Ci siamo tenuti comunque quelle due udienze perché in un processo così non si sa mai, ma il 15 ottobre dobbiamo chiuderlo. L'udienza è tolta.

Il Presidente rinvia il procedimento all'udienza del 9 luglio 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 17.10.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 181.705

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce